Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 luglio 1981**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero della sanità

Ministero del tesoro

Ministero della pubblica istruzione

Ministero dei lavori pubblici

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1980

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 luglio 1981, n. **393**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 249, concernente l'assistenza sanitaria in forma indiretta, in casi eccezionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 249, concernente l'assistenza sanitaria in forma indiretta, in casi eccezionali, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 *è sostituito dal seguente*:

« Art. 1. — Per il periodo che decorre dal 1° gennaio 1981 al 30 settembre 1981, il concorso sulla spesa, documentata, sostenuta dagli aventi diritto, disposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, è determinato nelle misure fissate con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, per le prestazioni domiciliari e ambulatoriali previste dalla vigente convenzione a carico del Servizio sanitario nazionale.

Per il periodo indicato al primo comma, sono riconosciute valide, ai fini della indennità di malattia, le comunicazioni sullo stato di inabilità temporanea per malattia, fornite direttamente dai lavoratori agli istituti di previdenza, in deroga alle modalità fissate dall'articolo 15, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155.

La spesa di cui al primo comma grava sugli stanziamenti di spesa corrente per l'assistenza medico-generica, pediatrica, specialistica ed ospedaliera del fondo sanitario regionale.

Nell'ipotesi di cui al primo comma, per i periodi in cui esercitano la loro attività professionale in forma indiretta, ai medici convenzionati non spetta alcun compenso inerente ai loro rapporti convenzionali.

La liquidazione del concorso sulle spese sostenute durante le interruzioni nell'erogazione delle prestazioni sanitarie in forma diretta va preceduta dall'accertamento del relativo titolo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1981

PERTINI

SPADOLINI — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 29 luglio 1981, n. **394**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è soppresso;

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'articolo 15, lettera *n*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee.

Il fondo di cui al precedente comma è amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato, istituito presso il Ministero del commercio con l'estero, è composto:

a) dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede;

b) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero o da altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai rispettivi Ministri;

c) dal direttore generale del Mediocredito centrale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato;

d) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato.

Le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo nonchè l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto del programma di cui all'articolo 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71. Saranno ammesse con priorità ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, e alle società a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.

E' autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo comma della somma di lire 375 miliardi per il triennio 1981-83 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983. »;

Gli articoli 3, 4, 5 *e* 6 *sono soppressi;*

L'articolo 7 *è sostituito dal seguente:*

« Art. 7. — In caso di mancata realizzazione dell'intero programma, l'impresa è tenuta alla restituzione del finanziamento erogato, con gli interessi al tasso fisso di riferimento.

Qualora la mancata realizzazione dell'intero programma dipenda da causa non imputabile all'imprenditore, la restituzione del finanziamento erogato, con gli interessi pari al minimo previsto per il finanziamento dei crediti all'esportazione ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è limitata alle spese che non risultino giustificate da idonea documentazione.

Per il recupero delle somme di cui al presente articolo, il Mediocredito centrale è autorizzato ad avvalersi della procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. »;

All'articolo 8, *l'ultimo comma è soppresso;*

L'articolo 9 *è soppresso;*

All'articolo 10:

nel primo comma, le parole: « e con la partecipazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « anche con la partecipazione »;

il penultimo comma è sostituito dal seguente:

« I fondi occorrenti per la concessione dei contributi di cui ai precedenti commi saranno annualmente quantificati dalla legge finanziaria, e stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, da istituirsi a decorrere dall'esercizio 1982. »;

l'ultimo comma è soppresso;

L'articolo 11 *è sostituito dal seguente:*

« Art. 11. — L'ICE è autorizzato a stipulare con le aziende agricole e con le piccole e medie imprese che svolgono attività diretta alla produzione di beni e servizi, nonchè con consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, convenzioni per la predisposizione e la realizzazione, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee, di progetti coerenti con le linee e gli obiettivi del programma di cui all'articolo 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71, riguardanti studi di mercato, spese di dimostrazione e pubblicità, partecipazione a mostre e fiere campionarie internazionali.

Saranno poste a carico delle imprese di cui al precedente comma le spese che non rientrano negli oneri generali relativi allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ICE.

Con la relazione di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 1976, n. 71, l'ICE riferirà partitamente sulle attività svolte e i risultati conseguiti.

E' autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa di lire 50 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero in ragione di lire 10 miliardi per il 1981, di lire 20 miliardi per il 1982 e di lire 20 miliardi per il 1983, da erogare all'ICE con le modalità di cui agli articoli 1, 3, 4 e 6 della legge 16 marzo 1976, n. 71, a rimborso dei maggiori oneri sostenuti ai sensi del presente articolo. »;

Gli articoli 12, 13, 15, 16, 17, 18 *e* 19 *sono soppressi;*

All'articolo 20:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Oltre alla facoltà di avvalersi dell'istituto previsto dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il raggiungimento delle finalità previste dal presente decreto il Ministro del commercio con l'estero è autorizzato ad utilizzare, per le sopravvenute eccezionali esigenze di servizio, personale di enti pubblici compresi quelli economici, nonché di istituti di credito di diritto pubblico, nei limiti di un contingente di cinque unità. Detto personale rimane a carico degli enti di provenienza. »;

il secondo comma è soppresso;

L'articolo 21 *è soppresso;*

All'articolo 22 *sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

« Il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere da solo o in consorzio con istituti e banche nazionali ed estere crediti finanziari ai sensi dell'articolo 15, lettera *g*), nonché dell'articolo 27, terzo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227; alle predette operazioni di finanziamento si applicano le condizioni e modalità di cui all'articolo 18, quarto comma, della citata legge 24 maggio 1977, n. 227.

L'articolo 20 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è soppresso. »;

L'articolo 23 *è soppresso;*

All'articolo 27, *le parole* « 125 miliardi » *sono sostituite con le seguenti:* « 110 miliardi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1981

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 luglio 1981.

Contrassegni metallici comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 136 del testo unico della finanza locale 14 novembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, in virtù del quale i possessori e i detentori di cani di ogni categoria, anche se esenti da imposta, devono munirsi della prescritta piastrina da applicare al collo dei cani stessi;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, che attribuisce alla Unione italiana dei ciechi la esclusività della fabbricazione e della vendita ai comuni delle piastrine di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Le piastrine metalliche comprovanti il pagamento della imposta sui cani per l'anno 1982 devono essere di metallo laminato a forma di pentagono irregolare con la base di mm. 27 e ciascun lato minore di mm. 8. Nella parte superiore, leggermente ricurva, le piastrine sono munite di un foro entro il quale viene applicato il fermaglio per fissare le piastrine stesse al collare dei cani.

Le piastrine avranno le seguenti diciture:

a) 1982;

b) imposta cani e indicazione della categoria;

c) numero progressivo per ciascuna categoria;

d) denominazione del comune.

Art. 2.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in L. 600 (seicento) comprese le spese di consegna a destinazione del comune richiedente.

Art. 3.

Per l'ordinazione delle piastrine, i comuni dovranno rivolgersi direttamente all'ufficio targhe della Unione italiana ciechi, via Fibonacci, n. 5, Firenze, indicando il numero delle piastrine occorrenti per ciascuna categoria e rimettendone contemporaneamente l'importo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1981

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

(4549)

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 31 dicembre 1980.

Ripartizione tra tutte le regioni dello speciale fondo di L. 6.374.302.201 per la costruzione degli asili-nido per l'anno 1980.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 29 novembre 1977, n. 891, recante « Norme per il rifinanziamento del piano degli asili-nido » e modifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, n. 1044;

Visto in particolare, l'art. 1 della legge suddetta, con il quale, al fine di assicurare il completamento del piano degli asili-nido, è stato istituito, a favore delle regioni, uno speciale « fondo integrativo per gli asili-nido »;

Visto l'art. 2 della legge 29 novembre 1977, n. 891, nonché l'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e l'art. 2-*septies* della legge 16 aprile 1974, n. 114, in base ai quali il predetto fondo integrativo viene alimentato:

a) da un contributo a carico dello Stato;

b) da un contributo a carico dell'INPS e di altri enti previdenziali, dovuti a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1976;

Visto il decreto del Ministero del tesoro in data 31 dicembre 1980, n. 180239 di L. 6.374.302.201, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1981, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 250, con il quale è stata apportata variazione in aumento al cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per un ammontare complessivo di L. 6.374.302.201 versati da altri enti previdenziali nell'anno 1980;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano, della somma complessiva di L. 6.374.302.201 in base ai prospetti approvati con il precedente decreto del 18 novembre 1978 e riconfermati dalla commisione interregionale con il quale è stata effettuata la ripartizione di lire 55.800.000.000 tra tutte le regioni a statuto ordinario e speciale nonché alle provincie autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione fra le regioni a statuto ordinario e speciale ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano, dei contributi versati dall'INPS e da altri enti previdenziali per gli scopi citati nelle premesse, al bilancio dello Stato per la costruzione degli asili-nido comunali previsti dalla legge n. 1044/71, come segue:

Piemonte	L.	469.434.950
Valle d'Aosta	»	16.502.850
Lombardia	»	926.693.600
Bolzano	»	102.626.260
Trento	»	90.833.800
Veneto	»	463.254.100
Friuli-Venezia Giulia	»	122.813.300
Liguria	»	163.606.850
Emilia-Romagna	»	384.695.600
Toscana	»	321.589.200
Umbria	»	104.888.850
Marche	»	145.187.950
Lazio	»	538.413.100
Abruzzo	»	141.355.855
Molise	»	33.932.850
Campania	»	704.183.320
Puglia	»	493.478.420
Basilicata	»	101.798.860
Calabria	»	246.121.126
Sicilia	»	612.706.860
Sardegna	»	190.184.500
Totale	L.	6.374.302.201

E' autorizzata la spesa di L. 6.374.302.201 (seimiliarditrecentosettantaquattromilionitrecentoduemiladuecentouno) derivante dal presente decreto che graverà sul cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1980

Il Ministro: ANIASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1981
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 223

(4528)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 luglio 1981.

Modificazioni allo statuto della Banca del monte di Parma, monte di credito su pegno.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Banca del monte di Parma, monte di credito su pegno, con sede in Parma;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del menzionato Monte in data 27 giugno 1980, 24 ottobre 1980, 29 dicembre 1980 e 27 marzo 1981;

Sulla proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in occasione della sua prima riunione;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 39, lettera *z*), 43, commi primo e secondo, 48, comma primo, lettere *b*), *d*) *e*) e *g*) e 49, lettera *e*), dello statuto della Banca del monte di Parma, monte di credito su pegno, con sede in Parma, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 39, lettera *z*). — I capitali amministrati dal Monte sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*).

z) acquisto di accettazioni bancarie.

Art. 43, commi primo e secondo. — La scadenza delle cambiali, delle note di pegno e delle accettazioni bancarie non dovrà essere superiore a dodici mesi. E' in facoltà della Banca accordare eventuali rinnovi, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono però ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a diciotto mesi, quando trattasi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali e fino a sessanta mesi quando gli effetti sono assistiti da ipoteca immobiliare.

Art. 48, comma primo, lettere *b*), *d*), *e*) e *g*). — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

(*Omissis*).

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 19 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

(*Omissis*).

d) somministrazioni di fondi, mediante apertura di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 1,50 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 ed operazioni di cui alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 1 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

(*Omissis*).

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 17 % e 11 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga dell'organo di vigilanza.

Art. 49, lettera *e*). — Il Monte può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

(*Omissis*).

e) prestare cauzioni, fideiussioni, avalli, accettazioni bancarie e in genere impegni di firma a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 40 e 41. Gli impegni di firma in parola possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempreché queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dal Monte, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni.

(4491)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 5 marzo 1981.

Modificazioni al regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963, 10 settembre 1966, 7 febbraio 1970, 1° febbraio 1974, 27 settembre 1976, 18 luglio 1977, 26 e 28 settembre 1978, 15 novembre 1980;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del competente ordine professionale nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Il regolamento sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963, 10 settembre 1966, 7 febbraio 1970, 1° febbraio 1974, 27 settembre 1976, 18 luglio 1977, 26 e 28 settembre 1978, 15 novembre 1980, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 8: il testo di cui alla lettera *A*) è sostituito dal seguente:

A) Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista ciascuna commissione è composta dal presidente e di quattro membri

da prescegliersi da terne formate di persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo ed incaricati;

b) liberi docenti;

c) magistrati di corte d'appello e di Cassazione;

d) intendenti di finanza;

e) dirigenti amministrativi di grossi complessi industriali, bancari, commerciali;

f) presidenti e segretari generali e direttori di camere di commercio;

g) direttori di ragioneria provinciale o prefettizia;

h) professionisti iscritti all'albo, con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale; almeno una delle dette terne dovrà essere composta di professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo ed un'altra di persone appartenenti alle categorie c), d) e g).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1981

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1981
Registro n. 37 Istruzione, foglio n. 174

(4550)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 21 luglio 1981.

Qualifica di strada provinciale con diritto di precedenza per la strada provinciale n. 89 « Cocchi ».

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale aprovato con decreto del Presidente della Repubblica il 16 giugno 1959, n. 393;

Vista la delibera della giunta provinciale di Ravenna n. 13186/611 del 19 luglio 1978, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » della strada provinciale n. 89 « Cocchi » congiungente la provinciale n. 25 « Villanova-Entirate-Gloria » alla strada provinciale n. 8 « Canale-Naviglio » entrambe già con diritto di precedenza;

Vista la relazione tecnica dell'ufficio regionale circolazione e traffico del provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia Romagna del 26 maggio 1981;

Vista la relazione tecnica dell'ispettorato circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale n. 89 « Cocchi » congiungente la Provinciale n. 25 « Villanova-Entirate-Gloria » alla strada provinciale n. 8 « Canale-Naviglio » entrambe già con diritto di precedenza, con la avvertenza che nelle interruzioni con strade statali ed altre strade provinciali che conservino il diritto di precedenza, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Ravenna fa carico l'obbligo di disporre i seguenti segnali;

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza », oppure in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione Stop. Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo contenente la indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « Stop » ove il segnale installato alla intersezione, sia un arresto all'incrocio (vedi circolare IGCT n. 7000 dell'11 luglio 1960);

b) su la strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera a) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza », giusta quanto dispone l'art. 90 del regolamento 30 giugno 1960, n. 420, integrati da un pannello di identificazione di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare IGCT n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni intersezione, lungo la strada a precedenza, e fuori dei centri abitati deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strade senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1981

Il Ministro: NICOLAZZI

(4544)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1980

DECRETO 16 dicembre 1980, n. **1155.**

Autorizzazione al Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano ad accettare una donazione.

N. 1155. Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano viene autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Florencia Piatti Anzilotti Gambarini con atto pubblico 10 maggio 1979, n. 26129 di repertorio, a rogito avv. Andrea Nizzi Nuti, notaio in Firenze, consistente un quadro intitolato « La scoperta dell'America » del pittore Giulio Piatti.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1981
Registro n. 52 Istruzione, foglio n. 322

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Integrazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale

Con decreto ministeriale 18 luglio 1981 l'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale - I.R.I. è stata aumentata, a decorrere dal 1° gennaio 1981, di lire venti milioni annui, al lordo delle ritenute erariali.

(4503)

Determinazione dell'indennità di carica spettante al vice presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale

Con decreto ministeriale 18 luglio 1981 l'indennità di carica spettante al vice presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale - I.R.I. è stata determinata, al lordo delle ritenute erariali, in lire sessanta milioni annui. Tali emolumenti riguardano qualsiasi prestazione afferente alla carica ricoperta o da essa derivante.

(4504)

Integrazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Ente nazionale idrocarburi

Con decreto ministeriale 18 luglio 1981 l'indennità di carica spettante al presidente dell'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I. è stata aumentata, a decorrere dal 1° gennaio 1981, di lire venti milioni annui, al lordo delle ritenute erariali.

(4505)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreto concernente ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1979, registro n. 33 Difesa, foglio n. 310, il decreto presidenziale 16 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1947, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 322 e pubblicato nel Bollettino ufficiale Esercito, anno 1947, disp. 33, pag. 3420, è stato rettificato nella parte relativa alla concessione della medaglio d'oro al valor militare per attività partigiana «alla memoria» di Prinetti Castelletti Gianantonio, come segue:

da «Prinetti Gino» a «Prinetti Castelletti Gianantonio, nato il 15 novembre 1921 a Milano».

(4508)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di specialità medicinale

Con decreto ministeriale 24 giugno 1981 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio della specialità medicinale denominata «Dol» cachet e della relativa categoria compresse, registrate ai numeri 10.135 e 10.135/A, a nome della ditta Pan Pharma di Milano e ora della ditta Wells farmaceutici S.a.s., in Cesate (Milano).

(4346)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di due posti di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Messina alla stessa facoltà dell'Università degli studi di Modena.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981 i posti di assistente ordinario già assegnati alla cattedra di clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135 ed il decreto ministeriale 2 luglio 1949, sono attribuiti, unitamente ai titolari dott. Annibale Volpe e Giorgio Alessandrini, alla stessa cattedra della medesima facoltà dell'Università di Modena.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1981, registro n. 56, foglio n. 117.

(4260)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Criteri relativi al finanziamento ed alla documentazione dell'attività svolta dagli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Con decreto 26 giugno 1981, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stati determinati, in attuazione dell'art. 3 della legge 27 marzo 1980, n. 112, i criteri per la corresponsione dei finanziamenti e per la documentazione dell'attività svolta dagli istituti di patronato e di assistenza sociale, giuridicamente riconosciuti, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

(4472)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola del Savuto a r.l., in Savuto di Cleto

Con decreto ministeriale 22 giugno 1981 il prof. Francesco Ruffolo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola del Savuto a r.l., in Savuto di Cleto (Cosenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile in sostituzione dell'avv. Luigi Guarnieri.

(4231)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Avviso di rettifica

Nella deliberazione del CIPI in data 21 maggio 1981, relativa al programma finalizzato per l'industria aeronautica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 giugno 1981, a pag. 3780, penultimo rigo del punto 2-*b*), dove è scritto: «tecniche di *programmazione*», leggasi: «tecniche di *progettazione*».

(4090)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 144

Corso dei cambi del 24 luglio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1214,95	1214,95	1214,90	1214,95	1215 —	1215 —	1215,65	1214,95	1214,95	1214,95
Dollaro canadase	998,40	998,40	998 —	998,40	997,80	998,30	992,25	998,40	998,40	998,40
Marco germanico	497,40	497,40	498 —	497,40	497,65	497,90	497,34	497,40	497,40	497,40
Fiorino olandese	446,76	446,76	447 —	446,76	447 —	446,65	446,80	446,76	446,76	446,75
Franco belga	30,353	30,353	30,35	30,353	30,35	30,38	30,36	30,353	30,353	30,35
Franco francese	208,80	208,80	209,30	208,80	208,95	208,70	209,03	208,80	208,80	208,80
Lira sterlina	2250,70	2250,70	2254 —	2250,70	2252 —	2253 —	2251,30	2250,70	2250,70	2250,70
Lira irlandese	1810,70	1810,70	1813 —	1810,70	1811 —	—	1815 —	1810,70	1810,70	—
Corona danese	158,48	158,48	158,70	158,48	158,60	159,25	158,49	158,48	158,48	158,45
Corona norvegese	198,20	198,20	198,75	198,20	198,45	199,30	198,28	198,20	198,20	198,20
Corona svedese	233,60	233,60	233,50	233,60	233,60	234,30	233,50	233,60	233,60	233,60
Franco svizzero	575,25	575,25	575 —	575,25	575,40	575,70	575,10	575,25	575,25	575,25
Scellino austriaco	70,706	70,706	70,88	70,706	70,80	70,60	70,69	70,706	70,706	70,75
Escudo portoghese	18,75	18,75	18,70	18,75	18,65	18,50	18,75	18,75	18,75	18,75
Peseta spagnola	12,38	12,38	12,39	12,38	12,35	12,70	12,38	12,38	12,38	12,37
Yen giapponese	5,176	5,176	5,1850	5,176	5,18	5,16	5,18	5,176	5,176	5,17

Media dei titoli del 24 luglio 1981

Titolo	
Rendita 5 % 1935	41,625
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,525
» 5,50 % » » 1968-83	85,350
» 5,50 % » » 1969-84	81,875
» 6 % » » 1970-85	78,050
» 6 % » » 1971-86	70,825
» 6 % » » 1972-87	71,500
» 9 % » » 1975-90	71,225
» 9 % » » 1976-91	80 —
» 10 % » » 1977-92	69,650
» 12 % (Beni Esteri 1980)	71 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	84,350
» » » Ind. 1-10-1979/81	99,250
» » » » 1-12-1979/81	98,975
» » » » 1- 1-1980/82	90,075
» » » » 1- 3-1980/82	98,250
» » » » 1- 5-1979/82	97,550
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1980/82	97,525
» » » » 1- 6-1980/82	97,700
» » » » 1- 7-1979/82	98,275
» » » » 1- 7-1980/82	98,425
» » » » 1- 8-1980/82	97,800
» » » » 1-10-1979/82	96,850
» » » » 1-10-1980/82	97,125
» » » » 1-12-1980/82	97,775
» » » » 1- 1-1980/83	98,700
» » » » 1-10-1980/83	98,650
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,950
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,875
» » » 12 % 1- 4-1982	94,925
» » » 15 % 1- 1-1983	94,500
» » » 12 % 1-10-1983	85,975
» » » 12 % 1- 1-1984	85,375
» » » 12 % 1- 4-1984	84,325
» » » 12 % 1-10-1984	83,500
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 luglio 1981

Valuta	
Dollaro USA	1215 —
Dollaro canadese	998,825
Marco germanico	497,37
Fiorino olandese	446,78
Franco belga	30,356
Franco francese	208,915
Lira sterlina	2251 —
Lira irlandese	1812,85
Corona danese	158,485
Corona norvegese	198,24
Corona svedese	233,55
Franco svizzero	575,175
Scellino austriaco	70,698
Escudo portoghese	18,75
Peseta spagnola	12,38
Yen giapponese	5,178

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissioni giudicatrici della prima tornata dei giudizi di idoneità a professore associato

AVVERTENZA. — *Le integrazioni delle commissioni carenti di supplenti, o soltanto di alcuni di essi, saranno disposte con successivo provvedimento al termine delle operazioni suppletive di sorteggio ed elettorali.*

Con decreti ministeriali in data 24 luglio 1981, registrati alla Corte dei conti il 28 luglio 1981, registro n. 71 Istruzione, fogli dal n. 1 al n. 52, sono state costituite le seguenti commissioni giudicatrici per la prima tornata dei giudizi di idoneità a professore associato. di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 1980, modificato ed integrato dal decreto ministeriale 27 febbraio 1981:

Gruppo n. 2

PRIMA DISCIPLINA: DIRITTO AGRARIO

1) Romagnoli Emilio, Università di Roma, membro effettivo;
2) Galloni Giovanni, Università di Firenze, membro effettivo;
3) Costato Luigi, Università di Ferrara, membro effettivo;
4) Massart Alfredo, Università di Perugia, membro supplente;
5) Carrozza Antonio, Università di Pisa, membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 3

PRIMA DISCIPLINA: DIRITTO PRIVATO COMPARATO

1) Lupoi Maurizio, Università di Perugia, membro effettivo;
2) Sacco Rodolfo, Università di Torino, membro effettivo;
3) Corapi Diego, Università di Napoli, membro effettivo;
4) Guarnieri Attilio, Università di Parma, membro supplente;
5) . . . . membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 8

PRIMA DISCIPLINA: DIRITTO PUBBLICO COMPARATO

1) Galizia Mario, Università di Roma, membro effettivo;
2) Lucatello Guido, Università di Padova, membro effettivo;
3) Lombardi Giorgio, Università di Torino, membro effettivo;
4) Zagrebelsky Gustavo, Università di Torino, membro supplente;
5) Cervati Angel Antonio, Università di Perugia, membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 20

PRIMA DISCIPLINA: SCIENZA DELLA POLITICA

1) Stoppino Mario, Università di Pavia, membro effettivo;
2) Freddi Giorgio, Università di Bologna, membro effettivo;
3) Bonanate Luigi, Università di Torino, membro effettivo;
4) Spreafico Alberto, Università di Firenze, membro supplente;
5) . . . . membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 22

PRIMA DISCIPLINA: STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

1) Di Nolfo Ennio, Università di Firenze, membro effettivo;
2) D'Amoja Fulvio, Università di Perugia, membro effettivo;
3) Pastorelli Pietro, Università di Roma, membro effettivo;
4) Vedovato Giuseppe, Università di Roma, membro supplente;
5) Curato Federico, Università di Pavia, membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 39

PRIMA DISCIPLINA: ANTICHITÀ CELTICHE

1) Lilliu Giovanni, Università di Cagliari, membro effettivo;
2) Puglisi Salvatore, Università di Roma, membro effettivo;
3) Peroni Renato, Università di Roma, membro effettivo;
4) Cremonesi Giuliano, Università di Pisa, membro supplente;
5) Tosi Maurizio, Ist. Univ. Orientale di Napoli, membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 43

PRIMA DISCIPLINA: FILOSOFIA DELLE RELIGIONI

1) Bianchi Ugo, Università di Roma, membro effettivo;
2) Sabbatucci Dario, Università di Roma, membro effettivo;
3) Tedeschi Mario, Università di Catania, membro effettivo;
4) . . . . membro supplente;
5) . . . . membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 44

PRIMA DISCIPLINA: ASSIROLOGIA

1) Pettinato Giovanni, Università di Roma, membro effettivo;
2) Liverani Mario, Università di Roma, membro effettivo;
3) Cagni Luigi Giovanni, Ist. Univ. Orientale di Napoli, membro effettivo;
4) . . . . membro supplente;
5) . . . . membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 45

PRIMA DISCIPLINA: ANTICHITÀ COPTE

1) Bresciani Edda, Università di Pisa, membro effettivo;
2) Donadoni Fabrizio, Università di Roma, membro effettivo;
3) Orlandi Tito, Università di Roma, membro effettivo;
4) . . . . membro supplente;
5) . . . . membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 46

PRIMA DISCIPLINA: ANTICHITÀ CIPRIOTE

1) Imparati Fiorella, Università di Firenze, membro effettivo;
2) Sacconi Anna, Università di Roma, membro effettivo;
3) Carruba Onofrio, Università di Pavia, membro effettivo;
4) Godart Louis, Università di Napoli, membro supplente;
5) . . . . membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 48

PRIMA DISCIPLINA: ANTICHITÀ PRECLASSICHE DELLA PUGLIA

1) Colonna Giovanni, Università di Roma, membro effettivo;
2) Camporeale Giovannangelo, Università di Firenze, membro effettivo;
3) La Rosa Vincenzo, Università di Catania, membro effettivo;
4) Pallottino Massimo, Università di Roma, membro supplente;
5) D'Agostino Bruno, Ist. Univ. Orientale di Napoli, membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 50

PRIMA DISCIPLINA: ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE TARDO-ROMANA

1) Farioli Campanati Raffaella, Università di Bologna, membro effettivo;
2) Testini Pasquale, Università di Roma, membro effettivo;
3) Agnello Santi Luigi, Università di Catania, membro effettivo;
4) Carletti Carlo, Università di Bari, membro supplente;
5) . . . . membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 51

PRIMA DISCIPLINA: ANTICHITA' PUNICHE

1) Bussagli Mario, Università di Roma, membro effettivo;
2) Taddei Maurizio, Ist. Univ. Orientale di Napoli, membro effettivo;
3) Ciasca Antonia, Università di Roma, membro effettivo;
4) Matthiae Paolo, Università di Roma, membro supplente;
5) . . . . membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 53

PRIMA DISCIPLINA: TOPOGRAFIA ANTICA

1) Sommella Paolo, Università di Roma, membro effettivo;
2) Alfieri Nereo, Università di Bologna, membro effettivo;
3) Castagnoli Ferdinando, Università di Roma, membro effettivo;
4) Adamesteanu Dinu, Università di Lecce, membro supplente;
5) . . . . membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 54

PRIMA DISCIPLINA: NUMISMATICA

1) Breglia Laura, Università di Roma, membro effettivo;
2) Stazio Attilio, Università di Napoli, membro effettivo;
3) Panvini Rosati Francesco, Università di Macerata, membro effettivo;
4) . . . . membro supplente;
5) . . . . membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 67

PRIMA DISCIPLINA: DIDATTICA DEL LAVORO

1) Pizzamiglio Luigi, Università di Roma, membro effettivo;
2) Arcaini Enrico, Università di Roma, membro effettivo;
3) Freddi Giovanni, Università di Venezia, membro effettivo;
4) . . . . membro supplente;
5) . . . . membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 71

PRIMA DISCIPLINA: ANTICHITA' SUD ARABICHE

1) Garbini Giovanni, Scuola Norm. Sup. di Pisa, membro effettivo;
2) Tamani Giuliano, Università di Venezia, membro effettivo;
3) Ricci Lanfranco, Ist. Univ. Orientale di Napoli, membro effettivo;
4) Fusella Luigi, Ist. Univ. Orientale di Napoli, membro supplente;
5) . . . . membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 73

PRIMA DISCIPLINA: CAUCASOLOGIA

1) Scarcia Gianroberto, Università di Venezia, membro effettivo;
2) Gnoli Gherardo, Ist. Univ. Orientale di Napoli, membro effettivo;
3) D'Erme Giovanni M., Ist. Univ. Orientale di Napoli, membro effettivo;
4) Vercellin Giorgio, Università di Venezia, membro supplente;
5) . . . . membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 74

PRIMA DISCIPLINA: FILOLOGIA INDO-IRANICA

1) Misra Laxman Prasad, Università di Venezia, membro effettivo;
2) Botto Oscar, Università di Torino, membro effettivo;
3) Franci G. Renato, Università di Bologna, membro effettivo;
4) Radicchi Anna, Università di Cagliari, membro supplente;
5) . . . . membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 84

PRIMA DISCIPLINA: LETTERATURA BRASILIANA

1) Macchi Giuliano, Università di Roma, membro effettivo;
2) Stegagno Picchio Luciana, Università di Roma, membro effettivo;
3) Melillo Reali Erilde, Ist. Univ. Orientale di Napoli, membro effettivo;
4) Lanciani Giulia, Università di Roma, membro supplente;
5) . . . . membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 86

PRIMA DISCIPLINA: ANTICHITA' GERMANICHE

1) Dolfini Giorgio, Università di Milano, membro effettivo;
2) Paroli Teresa, Università di Roma, membro effettivo;
3) Koch Ausili M. Ludovica, Ist. Univ. Orientale di Napoli, membro effettivo;
4) Luiselli Fadda Anna Maria, Università di Roma, membro supplente;
5) Porru Mazzuoli Giulia, Università di Firenze, membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 87

PRIMA DISCIPLINA: FILOLOGIA SLAVA

1) Minissi Nullo, Ist. Univ. Orientale di Napoli, membro effettivo;
2) Strada Vittorio, Università di Venezia, membro effettivo;
3) Graciotti Sante, Università di Roma, membro effettivo;
4) Gallinaro Luporini M. Bianca, Università di Firenze, membro supplente;
5) . . . . membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 93

PRIMA DISCIPLINA: ARCHIVISTICA

1) D'Addario Arnaldo, Università di Roma, membro effettivo;
2) Plessi Giuseppe, Università di Bologna, membro effettivo;
3) Cardone Salvatore, Università della Calabria, membro effettivo;
4) Bisogno Paolo, Università di Roma, membro supplente;
5) . . . . membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 95

PRIMA DISCIPLINA: BIBLIOGRAFIA

1) Serrai Alfredo, Università di Roma, membro effettivo;
2) Frattarolo Lorenzo, Università di Roma, membro effettivo;
3) Esposito Vincenzo, Università di Roma, membro effettivo;
4) Bottasso Vincenzo, Università di Roma, membro supplente;
5) . . . . membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 108

PRIMA DISCIPLINA: SEMEIOTICA MEDICA

1ª *Commissione*:

1) Gennari Carlo, Università di Siena, membro effettivo;
2) Austoni Mario, Università di Padova, membro effettivo;
3) Daganti Armando, Università di Roma, membro effettivo;
4) Manzoli Ugo, Università Cattolica di Milano, membro supplente;
5) Panà Carlo, Università di Siena, membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

2ª *Commissione*:

1) Fumagalli Gisberto, Università di Milano, membro effettivo;
2) Coltorti Mario, Università di Napoli, membro effettivo;
3) Cherchi Angelino, Università di Cagliari, membro effettivo;
4) Mariani Mario, Università di Pisa, membro supplente;
5) Martelli Marcello, Università di Roma, membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

3ª *Commissione*:

1) Bartoli Ettore, Università di Sassari, membro effettivo;
2) Novarini Almerico, Università di Parma, membro effettivo;
3) Reale Attilio, Università di Roma, membro effettivo;
4) Mattioli Giorgio, Università di Modena, membro supplente;
5) . . . . membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Sono assegnati alle Commissioni di cui sopra i candidati:

1ª *Commissione*: da Uslenghi Eugenio a Contini Carlo;
2ª *Commissione*: da Corea Luigi a Mazzacurati Giovanni;
3ª *Commissione*: da Melina Domenico a Tutinelli Francesco.

Gruppo n. 119

PRIMA DISCIPLINA: ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA

1ª *Commissione*:

1) Batolo Dario, Università di Messina, membro effettivo;
2) Zampi Giancarlo, Università di Firenze, membro effettivo;
3) Fiore Donati Luciano, Università di Padova, membro effettivo;
4) Lanza Giovanni Battista, Università di Ferrara, membro supplente;
5) Solcia Enrico, Università di Pavia, membro supplente;
6) Barbera Francesco, Università di Bari, membro supplente.

2ª *Commissione*:

1) Giampalmo Antonio, Università di Genova, membro effettivo;
2) Ascenzi Antonio, Università di Roma, membro effettivo;
3) Capelli Arnaldo, Università di Chieti, membro effettivo;
4) Mosca Leonardo, Università di Milano, membro supplente;
5) Cali Antonio, Università di Napoli, membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Sono assegnati alle Commissioni di cui sopra i candidati:

1ª *Commissione*: da Urbano Ugo a Fabris Guidobaldo;
2ª *Commissione*: da Fassina Ambrogio a Thiene Gaetano.

Gruppo n. 124

PRIMA DISCIPLINA: CLINICA ODONTOIATRICA

1ª *Commissione*:

1) Capozzi Luigi, Università di Roma, membro effettivo;
2) Vichi Francesco: Università di Firenze, membro effettivo;
3) Marenduzzo Augusto, Università di Napoli, membro effettivo;
4) Gasparini Francesco, Università di Padova, membro supplente;
5) Gianni Ennio Amedeo, Università di Milano, membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

2ª *Commissione*:

1) Messina Giuseppe, Università di Palermo, membro effettivo;
2) De Risky Salvatore, Università di Pavia, membro effettivo;
3) Rusconi Luigi, Università di Parma, membro effettivo;
4) Silvestrini Biavati M., Università di Genova, membro supplente;
5) . . . . membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Sono assegnati alle Commissioni di cui sopra i candidati:

1ª *Commissione*: da Valentini Anna F. a Fossataro Enrico;
2ª *Commissione*: da Frezza Fernando a Tucci Eugenio.

Gruppo n. 128

PRIMA DISCIPLINA: ANALISI BIOCHIMICO-CLINICHE

1) Cordova Corrado, Università di Sassari, membro effettivo;
2) Troccoli Rosario, Università di Urbino, membro effettivo;
3) Zatti Mario, Università di Padova, membro effettivo;
4) Guarnieri Gianfranco, Università di Trieste, membro supplente;
5) . . . . membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 154

PRIMA DISCIPLINA: CHIMICA MERCEOLOGICA

1) Mannelli Giovanni, Università di Perugia, membro effettivo;
2) Favretto Luciano, Università di Trieste, membro effettivo;
3) Chiacchierini Ernesto, Università di Roma, membro effettivo;
4) Pizzoli Elsa Maria, Università di Bari, membro supplente;
5) Barbiroli Giancarlo, Università di Bologna, membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 167

PRIMA DISCIPLINA: ANALISI MATEMATICA E GEOMETRIA ANALITICA

1ª *Commissione*:

1) Bombieri Enrico, Scuola Norm. Sup. di Pisa, membro effettivo;
2) Ottaviani Massimilano, Università di Venezia, membro effettivo;
3) Castellano Laura, Università di Napoli, membro effettivo;
4) . . . . membro supplente;
5) . . . . membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

2ª *Commissione*:

1) Arena Orazio, Università di Firenze, membro effettivo;
2) Onesti Berruti Natalia, Università di Pavia, membro effettivo;
3) Cazzani Nieri M. Grazia, Università di Pavia, membro effettivo;
4) . . . . membro supplente;
5) . . . . membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

3ª *Commissione:*

1) De Blasi Francesco S., Università di Firenze, membro effettivo;
2) Benevento Calabrese M. L., Università di Napoli, membro effettivo;
3) Aparo Enzo Luigi, Università di Roma, membro effettivo;
4) . . . . membro supplente;
5) . . . . membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Sono assegnati alle Commissioni di cui sopra i candidati:

1ª *Commissione:* da Vacirca Vincenzo a De Luca Marino;
2ª *Commissione:* da Del Vecchio Teresa a Mazzarello Dante;
3ª *Commissione:* da Mellone Rita a Tucci Francesco.

Gruppo n. 174

PRIMA DISCIPLINA: RICERCA OPERATIVA

1) Malesani Paolo, Università di Padova, membro effettivo;
2) De Julio Sergio, Università della Calabria, membro effettivo;
3) Brioschi Francesco, Politecnico di Milano, membro effettivo;
4) Marzollo Angelo, Università di Udine, membro supplente;
5) . . . . . membro supplente;
6) . . . . . . membro supplente.

Gruppo n. 176

PRIMA DISCIPLINA: CHIMICA FARMACEUTICA APPLICATA

1) Ponci Riccardo, Università di Pavia, membro effettivo;
2) Antonello Cipriano, Università di Padova, membro effettivo;
3) Franchi Giuseppe, Università di Siena, membro effettivo;
4) Riccieri Fulvio Maria, Università di Roma, membro supplente;
5) . . . . membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 180

PRIMA DISCIPLINA: AERONAUTICA GENERALE

1) Rotondi Gianfranco, Politecnico di Milano, membro effettivo;
2) Morelli Pietro detto Piero, Politecnico di Torino, membro effettivo;
3) Lausetti Attilio, Politecnico di Torino, membro effettivo;
4) Nastro Vincenzo, Istituto Universitario Navale di Napoli, membro supplente;
5) Gotusso Guido, Politecnico di Milano, membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 183

PRIMA DISCIPLINA: AUTOMAZIONE E ORGANIZZAZIONE SANITARIA

1) Bracale Marcello, Università di Napoli, membro effettivo;
2) Avanzolini Guido, Università di Firenze, membro effettivo;
3) Biondi Emanuele, Politecnico di Milano, membro effettivo;
4) Divieti Luigi, Politecnico di Milano, membro supplente;
5) Tagliasco V. N. Nicolò, Università di Genova, membro supplente;
6) . . . . . . membro supplente.

Gruppo n. 196

PRIMA DISCIPLINA: DISEGNO MECCANICO

1) Vullo Vincenzo, Università di Napoli, membro effettivo;
2) Risitano Antonino, Università di Catania, membro effettivo;
3) Ferraro Aldino, Università di Genova, membro effettivo;
4) Rovetta Alberto, Politecnico di Milano, membro supplente;
5) . . . . membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 197

PRIMA DISCIPLINA: ANALISI DEL VALORE ED ANALISI DEL MERCATO

1) Pagliarani Giorgio, Università di Padova, membro effettivo;
2) Pādroni Giovanni, Università di Pisa, membro effettivo;
3) Eminente Giorgio, Università di Napoli, membro effettivo;
4) Roversi Antonio, Politecnico di Milano, membro supplente;
5) . . . . membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 200

PRIMA DISCIPLINA: ECONOMIA ED ESTIMO CIVILE

1) Realfonzo Almerico, Università di Bari, membro effettivo;
2) Carrer Pietro, Università di Firenze, membro effettivo;
3) Fusco Girard Luigi, Università di Napoli, membro effettivo;
4) Fattinanzi Enrico, Università di Firenze, membro supplente;
5) . . . . membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 201

PRIMA DISCIPLINA: APPLICAZIONE DEGLI ISOTOPI

1) Marseguerra Marzio, Politecnico di Milano, membro effettivo;
2) Trombetti Tullio, Università di Bologna, membro effettivo;
3) Giannini Marino, Università di Roma, membro effettivo;
4) Boffi Vinicio, Università di Bologna, membro supplente;
5) Curzio Giorgio, Università di Pisa, membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 208

PRIMA DISCIPLINA: ANALISI DEI MINERALI

1) Zuffardi Piero, Università di Milano, membro effettivo;
2) Zucchetti Stefano, Politecnico di Torino, membro effettivo;
3) Uras Ivo, Università di Cagliari, membro effettivo;
4) . . . . membro supplente;
5) . . . . membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 210

PRIMA DISCIPLINA: IMPIANTI AREONAUTICI E SERVOMECCANISMI

1) Ponsi Ugo, Università di Roma, membro effettivo;
2) Arduini Carlo, Università di Roma, membro effettivo;
3) D'Elia Giovanni, Università di Napoli, membro effettivo;
4) Puccinelli Luigi, Politecnico di Milano, membro supplente;
5) . . . . membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 213

PRIMA DISCIPLINA: APPARECCHI ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

1) Fabbri Sergio, Università di Bologna, membro effettivo;
2) Meschinelli Elvio, Università di Genova, membro effettivo;
3) De Rossi Ferdinando, Università di Napoli, membro effettivo;
4) Wegner Renato, Politecnico di Milano, membro supplente;
5) . . . . membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 215

PRIMA DISCIPLINA: COMPLEMENTI DI INGEGNERIA SANITARIA

1) De Fraja Frangipane Eugenio, Politecnico di Milano, membro effettivo;
2) Urbini Giordano, Università di Pavia, membro effettivo;
3) Mendia Luigi, Università di Napoli, membro effettivo;
4) Branca Guido, Università della Calabria, membro supplente;
5) . . . . membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 219

PRIMA DISCIPLINA: ANALISI DINAMICA DEI SISTEMI MECCANICI

1) Ruggieri Guido, Politecnico di Milano, membro effettivo;
2) Piombo Bruno, Università di Pisa, membro effettivo;
3) Funaioli Ettore, Università di Bologna, membro effettivo;
4) Guido Angelo Raffaele, Università di Napoli, membro supplente;
5) Bassani Roberto, Università di Pisa, membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 220

PRIMA DISCIPLINA: CHIMICA METALLURGICA

1) Burdese Aurelio, Politecnico di Torino, membro effettivo;
2) Violi Giuseppe, Università di Roma, membro effettivo;
3) Spinedi Paolo, Università di Bologna, membro effettivo;
4) Nicodemi Walter, Politecnico di Milano, membro supplente;
5) Poli Guido, Università di Pisa, membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 222

PRIMA DISCIPLINA: METROLOGIA GENERALE E MISURE MECCANICHE

1) Cunietti Mariano, Politecnico di Milano, membro effettivo;
2) Capello Andrea, Politecnico di Milano, membro effettivo;
3) Branca Francesco P., Università di Roma, membro effettivo;
4) . . . . membro supplente;
5) . . . . membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 224

PRIMA DISCIPLINA: IMPIANTI MOTORI ASTRONAUTICI

1) Buongiorno Carlo, Università di Roma, membro effettivo;
2) Lazzeretti Renzo, Università di Pisa, membro effettivo;
3) Bussi Giuseppe, Politecnico di Torino, membro effettivo;
4) Ghezzi Umberto, Politecnico di Milano, membro supplente;
5) . . . . membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 227

PRIMA DISCIPLINA: COMPLEMENTI DI TECNICA ED ECONOMIA DEI TRASPORTI

1) Sandonnini Pierpaolo, Università di Padova, membro effettivo;
2) Papola Natale, Università di Roma, membro effettivo;
3) Mazzuolo Guido, Università di Napoli, membro effettivo;
4) Pellis Paolo, Università di Trieste, membro supplente;
5) Correnti Vincenzo, Università di Palermo, membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 228

PRIMA DISCIPLINA: CANTIERI EDILI

1) Guerra Guido, Università di Napoli, membro effettivo;
2) De Marco Aldo, Università di Udine, membro effettivo;
3) Petrignani Marcello, Università di Bari, membro effettivo;
4) Stazi Alessandro, Università di Ancona, membro supplente;
5) . . . . membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 238

PRIMA DISCIPLINA: DISEGNO

1ª *Commissione*:

1) Maestro Roberto, Università di Firenze, membro effettivo;
2) De Fiore Gaspare, Università di Genova, membro effettivo;
3) Guacci Antonio, Università di Trieste, membro effettivo;
4) De Playsant Perugini Uga, Università di Firenze, membro supplente;
5) . . . . membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

2ª *Commissione*:

1) De Simone Gargano Margherita, Università di Palermo, membro effettivo;
2) Saccardi Ugo, Università di Firenze, membro effettivo;
3) Mezzanotte Giovanni, Politecnico di Milano, membro effettivo;
4) Filosto Rosario, Università di Palermo, membro supplente;
5) . . . . membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Sono assegnati alle Commissioni di cui sopra i candidati:

1ª *Commissione*: da Ugo Vittorio a Gimigliano Domenico;
2ª *Commissione*: da Gottardi Mario a Tintoretto Filippo.

Gruppo n. 248

PRIMA DISCIPLINA: APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO IN AGRICOLTURA

1) Gasparetto Ettore, Università di Milano, membro effettivo;
2) Cera Michele, Università di Padova, membro effettivo;
3) Di Paola Gino, Università di Bari, membro effettivo;
4) Sarcinelli Salvatore, Università di Palermo, membro supplente;
5) . . . . membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 254

PRIMA DISCIPLINA: FARMACOLOGIA E FARMACODINAMIA VETERINARIA

1) Faustini Remo, Università di Milano, membro effettivo;
2) Gennaro Soffietti Maria, Università di Torino, membro effettivo;
3) Pagnini Giuseppe, Università di Napoli, membro effettivo;
4) Moretti Bruno, Università di Perugia, membro supplente;
5) Beretta Carlo, Università di Milano, membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

Gruppo n. 258

PRIMA DISCIPLINA: MALATTIE PARASSITARIE DEGLI ANIMALI DOMESTICI

1) Baldelli Bruno, Università di Perugia, membro effettivo;
2) Deiana Salvatore, Università di Sassari, membro effettivo;
3) Arru Efisio, Università di Sassari, membro effettivo;
4) Balbo Teresio, Università di Torino, membro supplente;
5) Casarosa Lisimaco, Università di Pisa, membro supplente;
6) . . . . membro supplente.

AVVISO

Nella *Gazzetta Ufficiale* in data 30 luglio 1981 saranno pubblicate altre quattro commissioni complete di tutti i membri.

Nella stessa *Gazzetta Ufficiale* sarà, altresì, pubblicato un « Avviso di rettifica » relativo all'elenco delle commissioni giudicatrici della prima tornata dei giudizi di idoneità a professore associato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 27 luglio 1981.

(4644)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a otto posti di coadiutore nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Marche, Umbria e Abruzzi.

Nel Bollettino ufficiale n. 31-32 del 3-10 agosto 1978, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1978, registro n. 70, foglio n. 299, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a otto posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Marche, Umbria e Abruzzi, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1976.

(4583)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei del concorso a quarantatre posti di coadiutore nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie per le sedi della regione Emilia-Romagna.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 11-12 del 15-22 marzo 1979, parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1978, registro n. 131, foglio n. 397, con il quale sono stati nominati gli idonei del concorso, per esami, a quarantatre posti di coadiutore nelle segreterie universitarie per le sedi della regione Emilia-Romagna, indetto con decreto ministeriale 1° aprile 1978, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1978, registro n. 115, foglio n. 237.

(4576)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a trentaquattro posti di coadiutore nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie per le sedi delle regioni Puglia e Campania.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 15-16 del 12-19 aprile 1979, anno 106°, parte seconda - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° giugno 1978, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1978, registro n. 132, foglio n. 73, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso, per titoli ed esami, a trentaquattro posti di coadiutore in prova nelle segreterie universitarie per le sedi delle regioni Puglia e Campania, indetto con decreto ministeriale 26 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1975, registro n. 102, foglio n. 267.

(4349)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a sette posti, elevati a sedici, di coadiutore nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Piemonte.

Nel Bollettino ufficiale n. 48-49 del 30 novembre-7 dicembre 1978, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1978, registro n. 104, foglio n. 220, relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a sette posti, elevati a sedici, di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Piemonte, indetto con decreti ministeriali 16 ottobre e 7 novembre 1977.

(4584)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei del concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti di coadiutore nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva per le segreterie universitarie per le sedi delle regioni Lombardia e Liguria.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 29-30 del 19-26 luglio 1979, parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° luglio 1978, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1979, registro n. 14, foglio n. 133, con il quale sono stati nominati gli idonei del concorso, per esami, a trentacinque posti di coadiutore nelle segreterie universitarie, Lombardia e Liguria, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1975, registro n. 102, foglio n. 262.

(4582)

Avviso relativo alla pubblicazione della dichiarazione di deserzione del concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 13-14 del 29 marzo-5 aprile 1979, parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1978, registro 135, foglio n. 122, con cui il concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano, indetto con i decreti ministeriali 30 luglio 1970 e 10 novembre 1973, è stato dichiarato deserto.

(4575)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo;

Camorani Giovanni, nato a Forlì il 24 giugno 1942 . . . . punti 100 su 100

Ciffo Filippo, nato a Catania il 9 settembre 1945 . . . . » 100 »

Cirocchi Feliciano, nato a Foligno il 24 novembre 1934 . . . . » 100 »

D'Alessandro Eriberto, nato a Calascio il 25 luglio 1937 . . . . » 100 »

Malfatti Sirio, nato a Livorno il 3 gennaio 1945 . . . . » 100 »

Pintus Francesco, nato ad Iglesias il 23 dicembre 1943 . . . . » 100 »

Trotta Aldo, nato a Capracotta il 3 agosto 1943 . . . . » 100 »

Federico Giovanni, nato a Racale il 25 agosto 1945 . . . . punti 95 su 100
Lucarelli Giacomo, nato a Bari il 13 febbraio 1942 . . . . » 95 »
Lucisano Vincenzo, nato a Villa S. Giovanni il 1° gennaio 1940 . . . . . . » 95 »
Piantadosi Sinibaldo, nato a Roccabascerana il 30 marzo 1941 . . . . . . » 95 »
Albanese Rosario, nato a Catanzaro il 18 aprile 1943 . . . . » 92 »
Bernava Francesco, nato a Messina il 29 giugno 1934 . . . . » 90 »
Bertolazzi Renato, nato a Chieti il 30 settembre 1943 . . . . » 90 »
Calza Attilio, nato a Cremona il 7 ottobre 1934 . . . . » 90 »
Dal Pra Giancarlo, nato a Chiuppano il 9 dicembre 1941 . . . . » 90 »
Lo Presti Raimondo, nato a Grotte il 14 agosto 1942 . . . . » 90 »
Mathieu Giovanni, nato a Pinerolo il 1° dicembre 1944 . . . . » 90 »
Medda Giorgio, nato a Cagliari l'11 aprile 1944 . . . . » 90 »
Faggioli Maurizio, nato a Mesola il 23 agosto 1945 . . . . » 88 »
Candido Alfonso, nato a Cosenza il 14 settembre 1944 . . . . » 87 »
Montalenti Pietro Felice, nato a Casale Monferrato il 20 aprile 1940 . . . . . » 87 »
De Simone Franco, nato a Viterbo l'11 settembre 1938 . . . . » 85 »
Galliani Giancarlo, nato a Capannori il 27 agosto 1934 . . . . » 85 »
Gardi Ettore, nato a Luzzi il 7 ottobre 1931 . . . . » 85 »
Melina Domenico, nato a Samo di Cal. il 23 luglio 1938 . . . . » 85 »
Miglietta Antonio Alberto, nato a Cavallino il 21 agosto 1945 . . . . . . » 85 »
Pane Gaetano, nato ad Ercolano il 12 marzo 1939 . . . . » 85 »
Vozzolo Vincenzo, nato a Castelforte il 9 settembre 1942 . . . . » 85 »
Monteleone Antonio, nato a Carosino il 13 ottobre 1934 . . . . » 83 »
Balbi Luigi, nato a Torino il 10 agosto 1937 . . . . » 80 »
Bottici Roberto, nato a Fauglia il 30 gennaio 1940 . . . . » 80 »
Camilli Gaetano, nato a Chieti il 2 agosto 1944 . . . . » 80 »
De Gaetano Vincenzo, nato a Cosenza il 27 luglio 1943 . . . . » 80 »
Forciniti Domenico, nato a Rossano il 7 marzo 1943 . . . . » 80 »
Iannotta Flavia, nata a Cherso il 12 novembre 1941 . . . . » 80 »
La Rocca Arnaldo, nato a Francoforte il 10 febbraio 1940 . . . . » 80 »
Manduzio Angelo, nato a S. Nicandro Garganico il 26 febbraio 1943 . . . . » 80 »
Marini Franco, nato a Pressana il 26 giugno 1944 . . . . » 80 »
Martello Carlo, nato a Brindisi il 2 maggio 1943 . . . . » 80 »
Martinelli Silio, nato a Centa S. Nicolò il 27 ottobre 1940 . . . . » 80 »
Neri Antonio, nato a Ravagnese il 1° dicembre 1939 . . . . » 80 »
Pichiecchio Giulio, nato a Chieti il 25 luglio 1943 . . . . » 80 »
Tessarolo Giuseppe, nato a Enego l'8 febbraio 1945 . . . . » 80 »
Zaffiro Adriano, nato a Roma il 25 marzo 1940 . . . . » 80 »
Barazia Giovanni, nato a Candelo il 22 ottobre 1939 . . . . » 78 »
Mignemi Giorgio, nato a Enna il 27 dicembre 1942 . . . . » 78 »
Rusco Roberto, nato a Roma il 1° marzo 1939 . . . . » 78 »

Marasà Gioacchino, nato a S. Giuseppe Iato il 7 giugno 1942 . . . . punti 77 su 100
Bini Pier Paolo, nato a La Spezia il 9 ottobre 1939 . . . . » 75 »
Calsini Paolo, nato a Radicofani il 14 agosto 1940 . . . . » 75 »
Caprio Franco, nato a Caposele il 21 febbraio 1943 . . . . » 75 »
Cardelli Luciano, nato a Mosciano S. Angelo 30 maggio 1940 . . . . » 75 »
Carotenuto Mario, nato a Coseano il 18 marzo 1945 . . . . » 75 »
Carretti Corrado, nato a Noto il 31 agosto 1943 . . . . » 75 »
Corridore Francesco, nato a L'Aquila il 4 ottobre 1939 . . . . » 75 »
Di Schiavi Luigi Antonio, nato a Pontecorvo il 1° gennaio 1935 . . . . » 75 »
Galbiati Giancarlo, nato a Milano il 14 luglio 1942 . . . . » 75 »
Gallotti Pier Giorgio, nato a Tivoli il 5 agosto 1944 . . . . » 75 »
Grilli Gaspare, nato a Terni il 27 luglio 1939 . . . . » 75 »
Guerrera Giuseppe, nato a Roma il 19 febbraio 1938 . . . . » 75 »
Gullì Saverio, nato a Milazzo il 13 luglio 1941 . . . . » 75 »
Iacoboni Primo, nato a Rieti il 1° aprile 1930 . . . . » 75 »
Iavicoli Mario, nato ad Addis Abeba il 27 agosto 1941 . . . . » 75 »
Leonello Domenico, nato a Sinipoli il 26 novembre 1934 . . . . » 75 »
Mandara Giovanni, nato a Tramonti il 15 novembre 1932 . . . . » 75 »
Marchesi Mario, nato a Lavarone il 16 agosto 1942 . . . . » 75 »
Mercaldo Enrico, nato a S. Maria Capua Vetere il 19 febbraio 1943 . . . . . . » 75 »
Musola Renato, nato a Zevio il 16 agosto 1943 . . . . » 75 »
Palermiti Francesco, nato ad Ardire il 2 febbraio 1939 . . . . » 75 »
Piaggi Vilma, nata a La Spezia il 15 giugno 1932 . . . . » 75 »
Pinto Domenico, nato a Briatico l'8 febbraio 1930 . . . . » 75 »
Rossi Luciano, nato a Napoli il 7 luglio 1941 . . . . » 75 »
Spada Sebastiano, nato a Roma il 16 dicembre 1940 . . . . » 75 »
Trotta Francesco, nato ad Udine il 9 agosto 1943 . . . . » 75 »
Bajardi Antonio, nato a Caltavuturo il 12 giugno 1942 . . . . » 74 »
Ceccarelli Mauro, nato a Firenze il 28 marzo 1942 . . . . » 74 »
Marcosignori Augusto, nato a S. Lorenzo in Campo il 14 giugno 1944 . . . . . » 74 »
Baita Antonio, nato a Sesto S. Giovanni il 21 gennaio 1941 . . . . » 72 »
Buccini Giuseppe, nato a Bari il 3 novembre 1924 . . . . » 72 »
Cabua Aldo, nato a Serrenti il 21 settembre 1941 . . . . » 72 »
Improta Mario, nato a Napoli il 27 ottobre 1936 . . . . » 72 »
Montanar Fabio, nato ad Aquileia il 22 ottobre 1943 . . . . » 72 »
Pinna Gianni, nato a Villamar il 17 giugno 1940 . . . . » 72 »
Ruggiero Francesco Guglielmo, nato a Mugnano di Napoli il 15 ottobre 1943 . . . . » 72 »
Angioli Donato, nato a Civitella della Chiana il 4 marzo 1939 . . . . . . » 70 »
Antonelli Bruno, nato a Roma il 3 novembre 1942 . . . . » 70 »
Anzivino Fernando, nato a Vasto il 19 giugno 1944 . . . . » 70 »
Bajada Rosario, nato a Palermo l'11 ottobre 1936 . . . . » 70 »

Ballini Antonio, nato ad Osio Sotto il 2 settembre 1940 . . . . punti 70 su 100
Brienza Arnaldo, nato a Rionero in Vulture il 22 dicembre 1942 . . . . . . » 70 »
Cairo Michelangelo, nato a Castelnuovo Scrivia il 21 gennaio 1943 . . . . . . » 70 »
Cannistraci Giuseppe, nato a Messina il 19 agosto 1941 . . . . » 70 »
Cappelli Vincenzo, nato a S. Benedetto del Tronto il 30 agosto 1943 . . . . . . » 70 »
Catapano Francesco, nato a Taranto il 9 dicembre 1943 . . . . » 70 »
Cavallero Tullio, nato a Milano il 5 luglio 1929 . . . . » 70 »
Centonze Antimo, nato a Lecce il 6 ottobre 1933 . . . . » 70 »
Cescutti Vincenzo, nato a Udine il 30 gennaio 1941 . . . . » 70 »
Chessa Antonio Angelo, nato a Sassari l'11 dicembre 1938 . . . . » 70 »
Cipriani Marcello, nato a Pisa il 24 febbraio 1945 . . . . » 70 »
Dante Gian Luigi, nato a Millesimo il 13 marzo 1941 . . . . » 70 »
De Vizzi Gianbasilio, nato ad Opera il 22 giugno 1936 . . . . » 70 »
Di Grande Manlio, nato ad Augusta il 25 febbraio 1932 . . . . » 70 »
Di Salvatore Pietro Salvatore, nato a Ruviano il 21 settembre 1941 . . . . . . » 70 »
Drago Salvatore, nato a Siracusa il 6 luglio 1929 . . . . » 70 »
Falezza Giancarlo, nato a Verona il 16 giugno 1940 . . . . » 70 »
Fassini Giovanni, nato a Covo il 9 giugno 1940 . . . . » 70 »
Fianchini Amilcare, nato a Pioraco l'8 febbraio 1942 . . . . » 70 »
Fiocchi Giorgio, nato a Pieve Porto Morone il 16 maggio 1943 . . . . . . » 70 »
Formicola Vincenzo, nato a Ercolano il 20 settembre 1945 . . . . » 70 »
Fracchia Antonio, nato a Milano il 6 maggio 1942 . . . . » 70 »
Granata Vincenzo, nato a Villaricca il 1° ottobre 1937 . . . . » 70 »
Gusmano Riccardo, nato a Roma il 19 novembre 1938 . . . . » 70 »
Inserra Vincenzo, nato a Lentini l'11 novembre 1940 . . . . » 70 »
Lanzafame Alfio, nato a S. Giovanni La Punta il 31 marzo 1939 . . . . . . » 70 »
Levi Marina, nata a Losanna il 6 gennaio 1945 . . . . » 70 »
Liuti Gianfranco, nato ad Ancona il 4 settembre 1929 . . . . » 70 »
Lupis Giovanni Domenico, nato a Bivongi il 9 novembre 1932 . . . . » 70 »
Magaraggia Lelio, nato a Vicenza il 16 luglio 1938 . . . . » 70 »
Manildo Matteo, nato a Marsaglia il 1° maggio 1944 . . . . » 70 »
Marcone Francesco, nato a S. Arcangelo il 7 marzo 1941 . . . . » 70 »
Modena Gino, nato a Nereto il 1° maggio 1944 . . . . » 70 »
Molinari Giovanni, nato a Venezia l'8 luglio 1938 . . . . » 70 »
Nicoletti Antonino, nato a Resuttano il 12 aprile 1935 . . . . » 70 »
Nicoletti Biagio, nato a Pietraperzia il 3 febbraio 1942 . . . . » 70 »
Occhionero Pasquale, nato a Ururi il 13 marzo 1937 . . . . » 70 »
Oliboni Ezio, nato a Mestre il 4 settembre 1938 . . . . » 70 »
Olivati Vittorio, nato a Popoli l'8 settembre 1925 . . . . » 70 »
Pignatari Salvatore, nato a Reggio Calabria il 1° gennaio 1941 . . . . . . » 70 »
Pogliani Enrico, nato a Monza il 21 ottobre 1943 . . . . » 70 »
Premuda Bruno, nato a Trieste il 9 gennaio 1927 . . . . punti 70 su 100
Puccimelli Gino, nato a Massa il 26 ottobre 1943 . . . . » 70 »
Rinaldi Fortunato, nato a Monreale il 2 agosto 1943 . . . . » 70 »
Riva Giovanni, nato ad Avigliana il 1° maggio 1929 . . . . » 70 »
Rizzo Giovanni, nato a Torino il 16 novembre 1938 . . . . » 70 »
Rocchi Francesco, nato a Castelnuovo Magra il 3 marzo 1944 . . . . . . » 70 »
Rotondo Cataldo, nato a Cirò Marina il 5 agosto 1942 . . . . » 70 »
Russo Antonino, nato a Sciacca il 31 luglio 1941 . . . . » 70 »
Russo Vincenzo, nato a Giuliano Teatino il 6 marzo 1939 . . . . » 70 »
San Lorenzo Italo Umberto, nato a Penna S. Andrea il 9 agosto 1943 . . . . . » 70 »
Sardi Gian Franco, nato ad Asti il 16 agosto 1937 . . . . » 70 »
Scalabrino Alberto, nato a Firenze l'8 settembre 1942 . . . . » 70 »
Sciarra Franco, nato ad Altino il 25 ottobre 1938 . . . . » 70 »
Serra Efisio Massimo, nato ad Ilbono il 23 settembre 1943 . . . . » 70 »
Sulcis Antioco Angelo, nato a Villacidro il 29 giugno 1942 . . . . » 70 »
Szorenyi Ezio, nato a Laurana il 27 febbraio 1944 . . . . » 70 »
Targioni Violani Alessandro, nato a Stia il 30 marzo 1932 . . . . » 70 »
Teodonio Carlo, nato a Roma il 2 marzo 1938 . . . . » 70 »
Vario Salvatore, nato a Palermo il 21 maggio 1939 . . . . » 70 »
Vitali Bruno, nato a Roma il 18 dicembre 1934 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1981

Il Ministro: ANIASI

(3690)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale dei vincitori del concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno, anno accademico 1980-81.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 15 maggio 1980, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione di centotrentacinque allievi ufficiali in servizio permanente effettivo alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale, anno accademico 1980-81, da assegnare cento al Corpo di stato maggiore e trentacinque ai corpi tecnici (genio navale ed armi navali), registrato alla Corte dei conti in data 2 giugno 1980, registro n. 14 Difesa pers. mil., foglio n. 388;

Visto il decreto ministeriale in data 17 settembre 1980, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi registrato alla Corte dei conti in data 6 ottobre 1980, registro n. 29 Difesa pers. mil., foglio n. 153;

Visto il decreto ministeriale in data 6 novembre 1980, relativo al numero dei posti riservati ai sottufficiali e sottocapi del C.E.M.M., registrato alla Corte dei conti in data 12 dicembre 1980, registro n. 41 Difesa pers. mil., foglio n. 171;

Visti gli atti della commissione esaminatrice;

Vista la graduatoria unica definitiva dei concorrenti che hanno superato favorevolmente le prove di concorso, ordinata in base al disposto dell'art. 14 del decreto ministeriale in data 15 maggio 1980;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale, anno accademico 1980-81, suddivise nell'ordine per Corpi:

Corpo di stato maggiore:

1) Mariano Maurizio Agostino
2) Condini Claudio
3) Covella Francesco
4) Cacace Dario
5) Taddei Stefano
6) Kirkpatrik Giampiero
7) Giacomin Dario
8) Casini Maurizio
9) Scaramella Cosma Davide
10) Cordoni Luca
11) Galasso Saverio
12) Scrocca Renato
13) Romano Daniele
14) Ghiaccio Roberto
15) Barbara Gero
16) Galli Giuseppe
17) Gabrini Claudio
18) Vianello Umberto
19) Credendino Enrico
20) Gomma Giorgio
21) Arcidiacono Alessandro Salvatore
22) Pesaresi Paolo
23) Bernard Antonio
24) D'Aversa Quirico
25) Nesca Cosimo
26) Cabizza Alberto
27) D'Alessandro Antonio
28) Falcomer Antonio
29) Scoccimarro Cesare
30) Scultz Gualtiero
31) Zei Carlo
32) Fasano Walter
33) Giubilei Andrea
34) Corsi Marcellino
35) Corbo Carmine
36) Po Gianluca
37) Faggioni Giuseppe
38) Scarpa Antonio
39) Reale Paolo Giacomo
40) Negri Stefano
41) Russo Vittorio
42) Sorrentino Alessandro
43) Placente Giuseppe
44) Buccilli Gianluca
45) Natale Antonio
46) Fichera Guido
47) Militello Michele
48) Venturoni Roberto
49) Fusco Franco
50) Soldo Andrea Giovanni
51) Prencipe Saverio
52) Crementieri Stefano
53) Cenderello Maurizio
54) Mele Maurizio
55) D'Andrea Paolo
56) Subiaco Maurizio
57) Cocilovo Claudio
58) Pauletta Gian Piero
59) Gelati Alberto
60) Natale Francesco
61) Confalonieri Claudio
62) Tota Giuseppe
63) Grassi Luigi
64) Attalienti Vito
65) De Gennaro Walter
66) Nicosia Giovanni
67) Falcone Antonello Massimo
68) Vernile Giancarlo
69) Bonavolontà Mario
70) Pierotti Gianluca
71) Tossici Vittorio
72) Majoli Giorgio
73) Franchi Stefano Ildebrando
74) Cellerino Carlo
75) Calaciura Paolo
76) Fracasso Tommaso
77) Capra Alberto
78) Bolzonella Paolo
79) Pasqualoni Marco
80) Morisciano Antonello
81) Parenti Adami Marco
82) Palmiero Francesco
83) Bassi Marco Maria
84) Rapalino Patrizio
85) Belloni Marco
86) Pirotta Fabrizio Roberto
87) Paratore Vincenzo
88) Corvetto Fabio
89) Quatrini Stefano
90) Bruno Carmelo Antonio
91) Fersini Luigi
92) Cattaneo Carlo Amedeo
93) Vernoni Guido
94) Leonardi Domenico
95) Lamonaca Daniele Cosimo
96) Ioannoni Piergiorgio
97) De Benedictis Vincenzo
98) Rissone Roberto
99) Masiero Marco
100) Di Pasquale Marcello
101) Madami Lallo
102) Musu Carlo
103) Amato Antonino
104) Dublo Pietro
105) Cirasa Ivo
106) Luciano Amato
107) Bordonaro Francesco
108) Lamberti Daniele
109) Ricciardi Vincenzo
110) Di Leone Claudio
111) Marchini Primo
112) Boi Giuseppe
113) Somma Vincenzo
114) Panarelli Ettore
115) Ferrini Bruno
116) Fiaschi Roberto
117) Forlingieri Mario
118) Colace Claudio
119) Chessa Giovanni
120) Stasi Niccodemo

Corpi tecnici (genio navale ed armi navali):

1) Longo Giuseppe
2) Francia Paolo
3) Fragasso Gianfranco
4) Mazzoni Maurizio
5) Bertoneri Paolo
6) Mazzocca Niccolò
7) Ruscitto Alessandro
8) Giulietti Virgulti Fabio Antonio
9) Sabatini Virgilio
10) Schiattarella Fabio
11) Pellegrini Sergio
12) Scatizzi Paolo
13) Cirillo Marcello
14) Dattola Roberto
15) Bagnardi Raffaele
16) Candiani Guido
17) Murroni Maurizio
18) Perillo Paolo
19) Cagnazzo Gianmarco
20) Gabrielli Davide
21) Pozzuoli Lorenzo
22) Bordonaro Salvatore
23) Forni Massimo
24) Corona Stefano
25) De Vico Mario
26) Scarciglia Antonio
27) Contini Paolo
28) Raimondi Elio Giuseppe
29) Silipo Francesco
30) Bianchi Franco
31) Luchini Giovanni
32) Masoni Daniele
33) Ferraro Sergio
34) Giannini Marco
35) De Rossi Carlo
36) Predonzani Piero
37) Galasso Gabriele
38) Lay Paolo
39) Pinto Giacomo
40) Montefiori Marco
41) Sajeva Massimo
42) Falchi Giovanni
43) Maglie Emidio
44) Berardi Massimo
45) Del Giudice Antonio
46) De Robertis Pier Paolo
47) Marchitelli Marco
48) Di Pasquale Salvatore
49) Frattini Flavio
50) Barbieri Marcello
51) Sportillo Giorgio
52) Fabrocile Stefano
53) Gaspa Marcello
54) Caccioppoli Umberto
55) Moschella Maurizio
56) Pizzigoni Alberto
57) Cattaneo Luciano
58) Matarrese Francesco
59) De Marco Donato
60) Gualandi Orlando
61) Borzini Alessandro
62) Antico Giovanni
63) Marcelli Fabio
64) Palmerini Stefano
65) Lombardi Augusto
66) Corsi Paolo
67) Tardio Giuseppe
68) Zupo Tiziano
69) Carrubba Enzo
70) Cassano Gianvito
71) Barletta Luigi
72) Orsitto Domenico

Art. 2.

I sottoelencati concorrenti, classificati in ordine di merito al posto a fianco di ciascuno indicato, avendo formalmente rinunciato all'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale, anno accademico 1980-81, vengono esclusi dalle graduatorie di cui al precedente art. 1:

Corpo di stato maggiore:

2) Condini Claudio
12) Scrocca Renato
24) D'Aversa Quirico
29) Scoccimarro Cesare
82) Palmiero Francesco
88) Corvetto Fabio
94) Leonardi Domenico
96) Ioannoni Piergiorgio
107) Bordonaro Francesco

Corpi tecnici (genio navale ed armi navali):

10) Schiattarella Fabio
17) Murroni Maurizio
30) Bianchi Franco

Art. 3.

I seguenti concorrenti provenienti dal collegio navale « Francesco Morosini », classificati nelle graduatorie di cui al precedente art. 1 e rientrati nel numero dei posti a loro riservati, sono ammessi con precedenza sugli altri:

Corpo di stato maggiore:

48) Crementieri Stefano
54) Pauletta Gian Piero
56) Natale Francesco
67) Tossici Vittorio
79) Rapalino Patrizio
85) Fersini Luigi
100) Boi Giuseppe

Corpi tecnici (genio navale ed armi navali):

2) Francia Paolo
15) Candiani Guido
18) Gabrielli Davide
22) Corona Stefano
34) Sajeva Massimo
35) Cassano Gianvito

Art. 4.

In relazione di quanto sopra, i sottonotati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso, venendo classificati per Corpi nel seguente ordine di graduatoria:

Corpo di stato maggiore:

1) Mariano Maurizio Agostino
2) Covella Francesco
3) Cacace Dario
4) Taddei Stefano
5) Kirkpatrik Giampiero
6) Giacomin Dario
7) Casini Maurizio
8) Scaramella Cosma Davide
9) Cordoni Luca
10) Galasso Saverio
11) Romano Daniele
12) Ghiaccio Roberto

13) Barbara Gero
14) Galli Giuseppe
15) Gabrini Claudio
16) Vianello Umberto
17) Credendino Enrico
18) Gomma Giorgio
19) Arcidiacono Alessandro Salvatore
20) Pesaresi Paolo
21) Bernard Antonio
22) Nesca Cosimo
23) Cabizza Alberto
24) D'Alessandro Antonio
25) Falcomer Antonio
26) Scultz Gualtiero
27) Zei Carlo
28) Fasano Walter
29) Giubilei Andrea
30) Corsi Marcellino
31) Corbo Carmine
32) Po Gianluca
33) Faggioni Giuseppe
34) Scarpa Antonio
35) Reale Paolo Giacomo
36) Negri Stefano
37) Russo Vittorio
38) Sorrentino Alessandro
39) Placente Giuseppe
40) Buccilli Gianluca
41) Natale Antonio
42) Fichera Guido
43) *Militello Michele*
44) Venturoni Roberto
45) Fusco Franco
46) Soldo Andrea Giovanni
47) Prencipe Saverio
48) Crementieri Stefano
49) Cenderello Maurizio
50) Mele Maurizio
51) D'Andrea Paolo
52) Subiaco Maurizio
53) Cocilovo Claudio
54) Pauletta Gian Piero
55) Gelati Alberto
56) Natale Francesco
57) Confalonieri Claudio
58) Tota Giuseppe
59) Grassi Luigi
60) Attalienti Vito
61) De Gennaro Walter
62) Nicosia Giovanni
63) Falcone Antonello Massimo
64) Vernile Giancarlo
65) Bonavolontà Mario
66) Pierotti Gianluca
67) Tossici Vittorio
68) Majoli Giorgio
69) Franchi Stefano Ildebrando
70) Cellerino Carlo
71) Calaciura Paolo
72) Fracasso Tommaso
73) Capra Alberto
74) Bolzanella Paolo
75) Pasqualoni Marco
76) Morisciano Antonello
77) Parenti Adami Marco
78) Bassi Marco Maria
79) Rapalino Patrizio
80) Belloni Marco
81) Pirotta Fabrizio Roberto
82) Paratore Vincenzo
83) Quatrini Stefano
84) Bruno Carmelo Antonio
85) Fersini Luigi
86) Cattaneo Carlo Amedeo
87) Vernoni Guido
88) Lamonaca Daniele Cosimo
89) De Benedictis Vincenzo
90) Rissone Roberto
91) Masiero Marco
92) Di Pasquale Marcello
93) Madami Lallo
94) Musu Carlo
95) Amato Antonino
96) Dublo Pietro
97) Cirasa Ivo
98) Luciano Amato
99) Lamberti Daniele
100) Boi Giuseppe

Corpi tecnici (genio navale ed armi navali):

1) Longo Giuseppe
2) Francia Paolo
3) Fragasso Gianfranco
4) Mazzoni Maurizio
5) Bertoneri Paolo
6) Mazzocca Niccolò
7) Ruscitto Alessandro
8) Giulietti Virgulti Fabio Antonio
9) Sabatini Virgilio
10) Pellegrini Sergio
11) Scarizzi Paolo
12) Cirillo Marcello
13) Dattola Roberto
14) Bagnardi Raffaele
15) Candiani Guido
16) Perillo Paolo
17) Cagnazzo Gianmarco
18) Gabrielli Davide
19) Pozzuoli Lorenzo
20) Bordonaro Salvatore
21) Forni Massimo
22) Corona Stefano
23) De Vico Mario
24) Scarciglia Antonio
25) Contini Paolo
26) Raimondi Elio Giuseppe
27) Silipo Francesco
28) Luchini Giovanni
29) Masoni Daniele
30) Ferraro Sergio
31) Giannini Marco
32) De Rossi Carlo
33) Predonzani Piero
34) Sajeva Massimo
35) Cassano Gianvito

I predetti vincitori del concorso sono pertanto nominati allievi dell'Accademia navale, nell'ordine sopracitato ed ammessi nei rispettivi corpi alla prima classe del corso normale, anno accademico 1980-81, con decorrenza 3 novembre 1980.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 aprile 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1981
Registro n. 13 *Difesa, foglio n.* 23

(3760)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1980, registro n. 25 Finanze, foglio n. 282, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, per il reclutamento di 50 sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1980, riguardante la nomina della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti gli atti delle sottocommissioni previste dall'art. 7, lettere *a)* e *b)*, del predetto decreto ministeriale 21 maggio 1980;

Vista la graduatoria formata dalla sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e per la valutazione dei titoli;

Accertata l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 7 del ridetto decreto ministeriale 21 maggio 1980 e riconosciuta la regolarità procedurale delle operazioni di concorso;

Considerato che il candidato Salonico Tommaso, compreso nella suddetta graduatoria, 25° classificato, ha rinunciato al concorso medesimo;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso *suindicato:*

1) D'Ambrosio Guido, (figlio invalido guerra, nato il 24 gennaio 1955) . . . . . . punti 15,00
2) Carli Carlo (figlio invalido guerra, nato il 14 febbraio 1956) . . . . . » 15,00
3) Pace Carmine (figlio invalido guerra, nato il 3 febbraio 1957) . . . . . » 15,00
4) di Serafino Sergio (figlio invalido guerra, nato il 2 marzo 1957) . . . . . » 15,00
5) Felicani Gabriele (figlio invalido guerra, nato il 2 luglio 1957) . . . . . » 15,00
6) Marson Guido (nato il 14 agosto 1954) . . » 15,00
7) Silvestri Maurizio (nato il 16 settembre 1954 ore 14) . . . . . » 15,00
8) Vian Lorenzo (nato il 16 settembre 1954 ore 18,30) . . . . . » 15,00
9) Zucchini Gabriele (nato il 22 settembre 1954) » 15,00
10) Figliuoli Lorenzo (nato il 28 maggio 1955) » 15,00
11) Giannini Rocco (nato il 12 luglio 1955) . . » 15,00
12) Maruccia Antonio (nato il 2 agosto 1955) . » 15,00
13) Brandimarti Giuseppe (nato il 1° gennaio 1956) . . . . . » 15,00
14) Zoli Paolo (nato il 23 febbraio 1956) . . » 15,00
15) Fioravanti Federico (nato il 21 marzo 1956) . » 15,00
16) Miori Luciano Andrea (nato il 5 aprile 1956) » 15,00
17) Graziuso Nicola (nato il 9 maggio 1956) . » 15,00
18) Mollica Claudio (nato il 10 giugno 1956) . » 15,00
19) D'Antonio Fernando (nato il 7 luglio 1956) . » 15,00
20) Federici Clemente Mauro (nato il 12 luglio 1956) . . . . . » 15,00
21) Bellofiore Armando Yosè (nato il 4 agosto 1956) . . . . . » 15,00
22) Calvieri Carlo (nato il 25 agosto 1956) . . » 15,00
23) *Tarchi Claudio (nato il 26 settembre 1956)* » 15,00
24) Pesca Donato Antonio Angelo (nato il 2 ottobre 1956) . . . . . » 15,00
25) Barone Andrea (nato il 22 novembre 1956) » 15,00
26) Libori Franco (nato il 10 dicembre 1956) . » 15,00
27) Pignataro Giuseppe Maria (nato il 29 aprile 1957) . . . . . » 15,00
28) Cicardo Giuseppe (nato il 21 agosto 1957) . » 15,00
29) Monzini Mario (nato il 1° settembre 1957) » 15,00
30) Bajamonte Renato (nato il 25 dicembre 1957) » 15,00
31) Bertuglia Ignazio (nato il 28 febbraio 1958) . » 15,00
32) Bonacina Marco (nato il 16 settembre 1958) . » 15,00
33) Gallo Silvano (nato il 3 gennaio 1955) . . » 14,80
34) Santoro Paolo (nato il 31 maggio 1956) . » 14,80
35) Vaccaro Claudio (nato il 30 novembre 1955) » 14,80
36) Maffezzoli Piergiorgio (nato il 5 settembre 1956) . . . . . » 14,80
37) *Chiecchi Egidio (nato l'11 settembre 1956)* . » 14,80

38) Falconi Amorelli Alessandro (nato il 17 giugno 1958) . . . . punti 14,80
39) Iannuzzi Maurizio (nato il 21 luglio 1958) . . » 14,80
40) Verna Pietro (nato il 12 febbraio 1955) . » 14,40
41) Cento G. Battista (nato il 5 maggio 1955) » 14,40
42) Gaglioti Giuseppe (nato il 21 agosto 1955) . » 14,40
43) De Marinis Nicolà (nato il 26 marzo 1956) . » 14,40
44) Gasparinetti Francesco (nato il 4 dicembre 1954) » 14,00
45) Parisini Giampaolo (nato il 7 febbraio 1956) . » 14,00
46) Iannibelli Giuseppe (nato il 25 maggio 1957) . » 14,00
47) Ferrandina Michele . . . . . . » 13,40
48) Bambini Valentino . . . . . . » 13,20
49) Vignani Alessandro (figlio invalido servizio) » 12,80
50) Macale Mauro (nato il 29 settembre 1955) » 12,80
51) Calderara Luigi (nato il 14 ottobre 1955) . » 12,80
52) Tarquinio Gerardo (nato il 5 dicembre 1955) » 12,80
53) Gaddi Lino (nato il 18 febbraio 1956) . . » 12,80
54) Cattaneo Della Volta Andrea (nato il 26 marzo 1956) . . . . » 12,80
55) Dalla Dea Stefano . . . . . . » 12,20
56) Giannone Francesco (nato 9 novembre 1954) » 12,00
57) Cumella Amedeo (nato il 27 gennaio 1955) » 12,00
58) Vitali Alessandro . . . . » 11,80
59) De Francesco Simone . . . . . . » 11,20
60) Contiero Claudio (nato il 27 dicembre 1954) » 10,80
61) Gianesini Roberto (nato il 24 dicembre 1955) » 10,80
62) Cagliero Giovanni (nato il 15 giugno 1956) » 10,80
63) Gallo Gerlando . . . . » 10,40
64) Abbracciavento Domenico (nato il 23 novembre 1954) . . . . » 9,60
65) Parrinello Antonino (nato il 21 febbraio 1955) » 9,60

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1) D'Ambrosio Guido;
2) Carli Carlo;
3) Pace Carmine,
4) di Serafino Sergio;
5) Felicani Gabriele;
6) Marson Guido;
7) Silvestri Maurizio;
8) Vian Lorenzo;
9) Zucchini Gabriele;
10) Figliuoli Lorenzo;
11) Giannini Rocco;
12) Maruccia Antonio;
13) Brandimarti Giuseppe;
14) Zoli Paolo;
15) Fioravanti Federico;
16) Miori Luciano Andrea;
17) Graziuso Nicola;
18) Mollica Claudio;
19) D'Antonio Fernando;
20) Federici Clemente Mauro;
21) Bellofiore Armando Yosè;
22) Calvieri Carlo;
23) Tarchi Claudio;
24) Pesca Donato Antonio Angelo;
25) Barone Andrea;
26) Libori Franco;
27) Pignataro Giuseppe Maria;
28) Cicardo Giuseppe;
29) Monzini Mario;
30) Bajamonte Renato;
31) Bertuglia Ignazio;
32) Bonacina Marco;
33) Gallo Silvano;
34) Santoro Paolo;
35) Vaccaro Claudio;
36) Maffezzoli Piergiorgio;
37) Chiecchi Egidio;
38) Falconi Amorelli Alessandro;
39) Iannuzzi Maurizio;
40) Verna Pietro;
41) Cento Giovanni Battista;
42) Gaglioti Giuseppe;
43) De Marinis Nicola;
44) Gasparinetti Francesco;
45) Parisini Giampaolo;
46) Iannibelli Giuseppe;
47) Ferrandina Michele;
48) Bambini Valentino;
49) Vignani Alessandro;
50) Macale Mauro.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto:

1) Calderara Luigi;
2) Tarquinio Gerardo;
3) Gaddi Lino;
4) Cattaneo Della Volta Andrea;
5) Dalla Dea Stefano;
6) Giannone Francesco;
7) Cumella Amedeo;
8) Vitali Alessandro;
9) De Francesco Simone;
10) Contiero Claudio;
11) Gianesini Roberto;
12) Gagliero Giovanni;
13) Gallo Gerlando;
14) Abbracciavento Domenico;
15) Parrinello Antonino.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: Colucci

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1981
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 212.

(3543)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Rettifica alla graduatoria degli idonei del concorso a due posti di medico scolastico generico vacanti nel comune di Partinico.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3945 in data 12 marzo 1981, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di due posti di medico scolastico generico vacanti nel comune di Partinico;

Vista la nota n. 6067 del 15 giugno 1981, con la quale il sindaco del suddetto comune ha fatto presente che, per un mero errore materiale, relativamente alla prima classificata dottoressa Juliani Gemma, è stata indicata la data di nascita errata del 26 gennaio 1951, anziché quella del 16 settembre 1952;

Ritenuto che occorre provvedere alla necessaria rettifica;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518;

Decreta:

A rettifica del precedente decreto n. 3945 del 12 marzo 1981, la dott.ssa Juliani Gemma, prima classificata nella graduatoria del concorso in premessa specificato, è nata ad Agrigento il 16 settembre 1952 e non il 26 gennaio 1951, come erroneamente indicato nel suddetto decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Palermo e del comune di Partinico.

Palermo, addì 23 giugno 1981

Il medico provinciale: Schillaci

(4205)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 13 marzo 1981, n. **9.**

Modifica dell'art. 15, legge regionale 22 novembre 1978, n. 69: « Coltivazione di cave e torbiere ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 25 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'ultimo periodo del primo comma dell'art. 15 della legge regionale n. 69/78 è così modificato:

« L'Amministrazione comunale provvede in merito, a norma dell'art. 7, entro sessanta giorni dal pervenimento del parere della commissione tecnico-consultiva ed in ogni caso entro il 31 marzo 1982 ».

La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 13 marzo 1981

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 13 marzo 1981, n. **10.**

Norme straordinarie per l'approvazione di pianta organica provvisoria da parte delle unità sanitarie locali ed il conferimento di incarichi nelle more delle graduatorie regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 25 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Predisposizione pianta organica provvisoria

L'unità sanitaria locale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone la pianta organica provvisoria da valere fino all'approvazione della pianta organica definitiva, da adottare ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ai fini della istituzione e gestione del ruolo nominativo regionale del personale del Servizio sanitario nazionale di cui alla legge regionale 20 maggio 1980, n. 52.

Il numero complessivo dei posti della pianta organica, di cui al precedente comma, deve corrispondere, per i singoli ruoli, ai posti previsti negli organici degli enti ed istituzioni di cui agli articoli 2, 8 e 9 della citata legge regionale n. 52, del territorio di riferimento, avuto riguardo alle qualifiche funzionali desumibili dalle tabelle di cui agli allegati « 1 » e « 2 » del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, fermo restando l'obbligo dell'eventuale adeguamento delle qualifiche stesse, conseguente all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 63, ultimo comma, del richiamato decreto n. 761.

Al fine di attivare i servizi obbligatori di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 60, in carenza dei sufficienti posti di qualifica apicale, sono istituiti i necessari posti tramite opportuna variazione alla pianta organica determinata ai sensi di cui al precedente comma e fermo restando il numero complessivo dei posti della stessa.

Art. 2.

Modalità per la determinazione del numero dei posti

Ai fini della determinazione del numero dei posti della pianta organica provvisoria, l'unità sanitaria locale, relativamente agli enti ospedalieri da cui dipendono più ospedali, considera esclusivamente l'organico dello stabilimento ospedaliero che insiste sul territorio di competenza.

Per gli enti diversi da quelli indicati nel comma precedente e per le istituzioni di cui al precedente art. 1, che espletano istituzionalmente attività su aree territoriali comprese in più unità sanitarie locali, il numero dei posti delle rispettive piante organiche viene ripartito fra le unità sanitarie locali interessate in relazione al numero della popolazione servita, previa intesa in ordine all'assegnazione delle qualifiche funzionali disponibili, da formalizzare con deliberazione della giunta regionale.

Art. 3.

Parere della giunta regionale

La giunta regionale esprime parere sulle deliberazioni con le quali l'assemblea dell'unità sanitaria locale, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, lettera *c*) della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, adotta la pianta organica provvisoria in conformità della presente legge.

Il parere della giunta regionale va trasmesso unitamente alla deliberazione cui si riferisce al competente organo di controllo.

Art. 4.

Conferimento incarichi

E' consentito ai comitati di gestione delle UU.SS.LL., in attesa dell'espletamento dei pubblici concorsi, coprire per incarico temporaneo semestrale, non rinnovabile, né prorogabile, i posti di cui ai concorsi suddetti previa utilizzazione delle graduatorie di cui all'art. 78, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, oppure, in mancanza di esse, mediante indizione di pubblico avviso da deliberarsi nei modi e nelle forme di legge.

L'incarico decadrà in ogni caso con la nomina del vincitore del concorso, nonché con il venir meno dei motivi che resero necessario il ricorso all'avviso stesso.

L'incarico è conferito al candidato che, in possesso dei requisiti generali e specifici, presenti maggiori titoli valutabili secondo i criteri fissati per il pubblico concorso, facendo rinvio a quanto contenuto nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Il conferimento dell'incarico non dà titolo di valutazione alcuna ai fini del concorso bandito.

Le norme di cui ai precedenti commi sono applicabili solo nell'attuale regime transitorio e si intendono automaticamente abrogate nel merito nel momento in cui intervengono norme statali a disciplinare l'affidamento degli incarichi provvisori di cui al presente articolo.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 13 marzo 1981

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 13 marzo 1981, n. **11**.

Norme provvisorie per il regime autorizzativo delle strutture e personale del servizio sanitario regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 25 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino alla data di entrata in vigore della legge di approvazione del primo piano triennale socio-sanitario regionale, secondo le statuizioni degli articoli 55 e 56 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'autorizzazione ad istituire, ampliare, trasformare strutture, presidi e servizi a carattere sanitario a gestione pubblica, o assumere personale a rapporto di impiego ex art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o a rapporto convenzionale ex art. 48 della sopracitata legge, mediante finanziamenti della quota di riparto del Fondo sanitario nazionale, per sopperire a specifiche, inderogabili e improcrastinabili esigenze di assistenza sanitaria delle comunità locali, è concessa alle unità sanitarie locali e agli enti pubblici che ancora esercitano funzioni sanitarie dalla giunta regionale, sentita la competente sezione del consiglio regionale di sanità.

La giunta regionale, su proposta dei competenti organi della unità sanitaria locale, sentita la competente sezione del consiglio regionale di sanità, autorizza, nel rispetto dei posti di cui agli articoli 6 e 8 della legge 17 agosto 1974, n. 386 e dell'art. 11 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, le variazioni delle dotazioni organiche del personale assegnato e trasferito alle unità sanitarie locali per effetto degli articoli 67 e 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché autorizza l'instaurazione di nuovi rapporti di collaborazione libero professionale ex art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, al fine di assicurare una uniforme distribuzione dei servizi sanitari di base sul territorio.

Art. 2.

Fino alla data di entrata in vigore della legge di approvazione del primo piano triennale socio-sanitario regionale, nonché fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e comunque non oltre il 31 dicembre 1981, è sospesa l'autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasferimento, modificazione funzionale e strutturale dei gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, sia per gli aspetti concernenti le attività di esecuzione che le attività di prelievo, e delle strutture di diagnostica e terapia strumentale, nonché l'autorizzazione ad instaurare nuovi rapporti convenzionali con istituzioni sanitarie private e liberi professionisti per l'erogazione di prestazioni sanitarie in regime di convenzionamento esterno, ex decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, o secondo le statuizioni del sopracitato art. 44.

Per sopperire a specifiche, inderogabili e improcrastinabili esigenze di assistenza sanitaria, su proposta dei competenti organi delle unità sanitarie locali, può provvedere la giunta regionale, sentita la competente sezione del consiglio regionale di sanità e su conforme parere della commissione consiliare competente.

Art. 3.

Fino alla costituzione del consiglio regionale di sanità, il parere consultivo obbligatorio sulle proposte di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è di competenza del comitato composto dall'assessore regionale alla sanità, in funzione di presidente, e da nove membri esperti designati dal consiglio regionale con voto limitato a 2/3, così come statuito dall'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 39 e ai numeri 2 e 4 della deliberazione del consiglio regionale n. 139-CR 1167 del 20 febbraio 1975.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, regolamenta le procedure per l'istruttoria degli atti deliberativi delle unità sanitarie locali o di altri enti pubblici che esercitano funzioni sanitarie ai fini delle autorizzazioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Fino alla data di estinzione degli enti ospedalieri restano in vigore le procedure di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 39.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 13 marzo 1981

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1981, n. **12**.

Proroga fino al 30 aprile 1981 dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1981, autorizzato con legge regionale 13 gennaio 1981, n. 1.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 25 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine stabilito dalla legge regionale 13 gennaio 1981, n. 1, per l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1981 è prorogato al 30 aprile 1981.

L'autorizzazione all'esercizio provvisorio di cui al precedente comma si intende estesa alle note di variazione approvate dalla giunta regionale successivamente alla presentazione del bilancio al consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 45, sesto comma, dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 17 marzo 1981

ENRIETTI

(4333)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 16 febbraio 1981, n. 3.

Ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *straord.*) del 20 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Concetto di artigianato

(1) Si considerano artigiane le attività di produzione e trasformazione di beni, ovvero la prestazione di servizi, che richiedono una particolare formazione professionale e una specifica abilitazione.

(2) Le attività artigiane sono determinate con regolamento di esecuzione, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della commissione provinciale dell'artigianato di cui all'art. 32 della presente legge.

Art. 2.
Attività artigiane affini

(1) Affini si intendono quelle attività artigiane per le quali l'abilitazione all'esercizio dell'una garantisce anche la necessaria professionalità allo svolgimento dell'altra.

(2) Con regolamento di esecuzione alla presente legge, su proposta della commissione provinciale dell'artigianato, saranno determinate le attività artigiane da considerarsi affini, tenuto conto dell'omogeneità o similarità delle materie prime ed ausiliarie impiegate e dei rispettivi processi produttivi, ovvero del tipo dei servizi prestati.

Art. 3.
Sfera di applicazione

(1) Le disposizioni della presente legge si applicano alle attività di cui all'art. 1, qualora siano esercitate artigianalmente.

(2) In particolare non si considerano esercitate artigianalmente le attività qualora:

a) nell'impresa esista una netta separazione tra gestione tecnico-produttiva e quella contabile amministrativa;

b) il ciclo produttivo sia prevalentemente attuato con divisione del lavoro;

c) la produzione sia attuata in serie con processo del tutto automatizzato;

d) l'impresa affidi normalmente i propri lavori o i lavori comunque assunti ad altre imprese.

(3) All'atto della classificazione di un'impresa assume rilevanza la natura e la struttura complessiva della stessa.

(4) Non sono comunque considerate imprese artigiane le imprese costituite in forma di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata e di società per azioni, né sono considerate tali le imprese di costruzioni edili, che in base alla loro composita struttura aziendale devono considerarsi imprese industriali.

Art. 4.
Esercizio di un'attività artigiana nel settore agricolo-forestale, produzione di oggetti d'arte popolare e prestazione di assistenza tecnica.

(1) Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività svolte da imprese del settore agricolo-forestale qualora si tratti:

a) di attività artigiana accessoria che consiste nella trasformazione della propria materia prima fino all'ottenimento del prodotto da immettere sul mercato;

b) di attività avente carattere artigiano ove questa sia svolta nell'ambito dei rapporti di buon vicinato in conformità alle usanze locali.

(2) Le attività artigiane di cui al comma precedente possono essere svolte soltanto in misura ridotta, senza appositi addetti e comunque in modo subordinato rispetto all'attività prettamente agricolo-forestale.

(3) Le disposizioni della presente legge non si applicano inoltre:

a) alla produzione di oggetti d'arte popolare, qualora venga effettuata quale attività secondaria senza l'impiego di appositi dipendenti;

b) ad ogni attività artigiana svolta da minorati;

c) alle attività artistiche svolte da liberi professionisti.

(4) Non è, infine, soggetto alle disposizioni della presente legge l'esercizio di attività aventi carattere artigiano svolte da imprese commerciali, qualora si tratta di mera assistenza tecnica ai propri clienti.

Art. 5.
Abilitazione all'esercizio di un'attività artigiana

(1) L'abilitazione all'esercizio di un'attività artigiana si consegue mediante iscrizione nell'albo di cui all'art. 30 della presente legge.

(2) Imprese costituite in forma di società di persone, eccetto le società di cui al quarto comma dell'art. 3, e le cooperative, possono esercitare attività artigiane qualora la maggioranza dei soci, e nelle società composte da due soli soci, almeno uno di essi, sia abilitata all'esercizio dell'attività artigiana e collabori professionalmente nell'impresa.

(3) Per le società in accomandita semplice il rapporto di cui al precedente comma si applica ai soli soci accomandatari.

(4) I requisiti di cui all'art. 3 si applicano analogamente.

Art. 6.
Diritto alla continuazione dell'esercizio di un'impresa artigiana

(1) In caso di morte del titolare abilitato, la continuazione dell'esercizio di impresa è consentita, anche in difetto dei presupposti di cui al successivo art. 7:

a) al coniuge chiamato a succedere:

b) ai figli e ai fratelli e sorelle, diritto di successione.

(2) In mancanza di tali eredi o nel caso che questi rinuncino, la continuazione dell'esercizio di impresa viene concessa anche ad una o più persone, di cui all'art. 230-*bis* del codice civile, che abbiano già collaborato nell'impresa stessa.

(3) Entro un anno dalla morte del dante causa, gli aventi diritto alla continuazione dell'esercizio di impresa devono preporre alla direzione della medesima una persona abilitata. Detto termine potrà essere prorogato, per fondati motivi, fino al massimo di un ulteriore anno da parte dell'assessore provinciale all'artigianato (in seguito denominato assessore competente), previo parere della commissione provinciale dell'artigianato.

(4) Il diritto alla continuazione di cui al primo comma del presente articolo compete altresì al curatore dell'eredità giacente fino all'accettazione della stessa.

(5) Il diritto alla continuazione dell'esercizio di un'impresa artigiana può essere concesso anche per altri gravi motivi dall'assessore competente, sentita la commissione provinciale dell'artigianato, a condizione che gli aventi diritto prepongano alla direzione dell'impresa una persona abilitata.

Capo II

IL REGISTRO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 7.
Istituzione del registro delle imprese artigiane

(1) L'esercizio in proprio di un'attività artigiana è soggetto all'iscrizione nel registro delle imprese artigiane, istituito presso la Camera di commercio. Per effetto dell'iscrizione il titolare dell'impresa è investito della piena responsabilità inerente alla gestione della medesima.

(2) Il registro delle imprese artigiane è composto di quattro sezioni, nelle quali vengono iscritte rispettivamente:

1) nella prima sezione le imprese individuali;

2) nella seconda sezione le società di persone (società in partecipazione, di fatto, in nome collettivo e società in accomandita semplice) e le cooperative;

3) nella terza sezione i consorzi e le comunicazioni di interesse costituite fra imprese artigiane iscritte a loro volta nel registro di cui al presente articolo;

4) le imprese che esercitano un'attività artigiana in via secondaria.

(3) L'iscrizione nel registro delle imprese deve contenere:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, nonchè la residenza del titolare dell'impresa;

b) gli estremi dell'iscrizione all'albo degli artigiani, di cui all'art. 30;

c) la ragione sociale dell'impresa;

d) l'esatta descrizione dell'attività esercitata;

e) la sede dell'impresa principale e le sedi secondarie;

f) altre attività svolte contemporaneamente;

g) le indicazioni necessarie ai fini delle assicurazioni sociali e contro le malattie;

h) il diritto alla continuazione dell'esercizio di impresa di cui all'art. 6, nonchè gli estremi della iscrizione all'albo degli artigiani della persona abilitata;

i) la data di inizio dell'attività;

l) il numero di codice fiscale.

(4) Il registro delle imprese artigiane è tenuto dalla commissione provinciale dell'artigianato.

(5) L'iscrizione nel registro delle imprese artigiane sostituisce l'iscrizione di cui al regio decreto 20 settembre 1934, numero 2011.

(6) L'iscrizione nel registro delle imprese artigiane implica il riconoscimento della qualifica artigiana dell'impresa e comporta l'applicazione nei confronti della stessa e del titolare delle disposizioni legislative e amministrative concernenti il settore artigiano.

Art. 8.

Domanda di iscrizione

(1) L'iscrizione nel registro delle imprese artigiane avviene su domanda dell'interessato da presentarsi entro dieci giorni dall'inizio dell'attività al sindaco del comune competente per territorio, il quale provvede ad inoltrarla alla commissione provinciale dell'artigianato. La domanda deve contenere le indicazioni necessarie per l'iscrizione di cui al terzo comma dell'art. 7.

(2) La domanda di iscrizione deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) stato di famiglia;

b) certificato di iscrizione all'albo degli artigiani.

(3) Per le società e le cooperative sono richiesti, inoltre, l'atto costitutivo, nonchè il certificato di iscrizione nel registro delle società presso il tribunale, in quanto previsto dalle leggi vigenti.

(4) Per l'esercizio delle attività soggette alle leggi di pubblica sicurezza o al possesso di concessioni o autorizzazioni amministrative *ad personam*, vanno allegate le relative concessioni o autorizzazioni.

(5) Le autorità amministrative competenti rilasciano le autorizzazioni o concessioni di cui al precedente comma dietro presentazione del certificato di iscrizione all'albo degli artigiani da parte dell'interessato.

Art. 9.

Iscrizione nel registro delle imprese artigiane

(1) La commissione provinciale dell'artigianato verifica la completezza della domanda ed accerta la sussistenza delle caratteristiche di impresa artigiana. In caso di riscontro positivo, la commissione dispone l'iscrizione nel registro delle imprese artigiane entro il termine di quarantacinque giorni e ne rilascia apposito certificato. Copia del certificato è inviata all'interessato, all'assessorato all'artigianato (in seguito denominato assessorato competente) e al sindaco del comune competente per territorio.

(2) Qualora non sussistano i requisiti per la iscrizione, la commissione provinciale dell'artigianato rigetta l'istanza con propria deliberazione. Di tale provvedimento, che deve essere motivato, è data sollecita comunicazione all'interessato e al comune competente per territorio.

(3) La commissione provinciale dell'artigianato è tenuta a pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Trascorso inutilmente tale termine, l'assessore competente si sostituisce alla commissione e decide entro quarantacinque giorni.

(4) Contro il provvedimento della commissione provinciale dell'artigianato, di cui al secondo comma, ovvero contro il provvedimento dell'assessore competente, è ammesso ricorso alla giunta provinciale entro il termine di trenta giorni dalla notifica. Il ricorso ha effetto sospensivo. La giunta provinciale decide entro quarantacinque giorni.

Art. 10.

Variazioni all'iscrizione nel registro delle imprese artigiane

(1) Entro il termine di trenta giorni il titolare dell'impresa deve comunicare alla commissione provinciale dell'artigianato tutte le variazioni concernenti l'iscrizione nel registro delle imprese artigiane, di cui al terzo comma dell'art. 7.

(2) La commissione provinciale dell'artigianato, effettuati gli accertamenti all'uopo occorrenti, dispone le opportune modifiche nel registro. Delle modifiche effettuate è data comunicazione al titolare dell'impresa, all'assessorato competente e al sindaco del comune competente per territorio.

(3) La commissione provinciale dell'artigianato nega l'iscrizione qualora non sussistano i presupposti di legge. Contro tale provvedimento di diniego l'interessato può proporre ricorso alla giunta provinciale entro trenta giorni dalla relativa notifica. Al riguardo si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9.

(4) Ogni cinque anni la commissione provinciale dell'artigianato procede d'ufficio alla revisione del registro delle imprese artigiane. I sindaci sono tenuti ad effettuare i rilievi all'uopo occorrenti.

Art. 11.

Cancellazione dal registro delle imprese artigiane

(1) La cancellazione dal registro delle imprese artigiane avviene su richiesta del titolare dell'impresa o d'ufficio, qualora venga a mancare uno dei requisiti per l'iscrizione.

(2) La commissione provinciale dell'artigianato, accertato che sono venuti meno i requisiti per la iscrizione, procede alla cancellazione e ne informa il titolare dell'impresa, l'assessorato competente e il sindaco del comune competente per territorio.

(3) Contro le decisioni della commissione provinciale dell'artigianato è ammesso ricorso alla giunta provinciale. Si applicano al riguardo le disposizini di cui al quarto comma dell'art. 9.

(4) Il sindaco del comune competente per territorio è tenuto ad informare la commissione provinciale dell'artigianato in merito a tutte le variazioni intervenute e accertate nell'esercizio di un'attività artigiana che possano dar luogo alla cancellazione dal registro delle imprese artigiane.

Capo III

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ARTIGIANA

Art. 12.

Limiti dell'abilitazione all'esercizio di un'attività artigiana

(1) I limiti dell'abilitazione all'esercizio di una attività artigiana sono rilevabili dall'iscrizione nel registro delle imprese artigiane, di cui all'art. 7.

(2) Entro tali limiti l'esercente un'impresa artigiana può in particolare:

a) vendere o affittare oggetti di propria produzione nel luogo stesso di produzione e nei locali attigui senza il possesso dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio del commercio;

b) eseguire tutti i lavori inerenti all'attività oggetto dell'impresa, nonchè a quelle affini a norma dell'art. 2;

c) vendere oggetti di propria produzione, anche al di fuori dei locali di produzione, senza il possesso dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio del commercio, in quanto prevista dalle vigenti norme di legge;

d) vendere nei locali dell'azienda accessori e ricambi inerenti alla propria attività artigiana;

e) eseguire le operazioni di confezionatura inerenti alla commercializzazione dei propri prodotti, inclusa la produzione di imballaggi, confezioni ed etichette;

f) costruire macchine e attrezzi destinati alla propria produzione.

(3) I consorzi, le cooperative e le società costituite fra imprese artigiane per la commercializzazione dei propri prodotti sono esonerati dal possesso dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio.

(4) L'esercente un'attività artigiana ha la facoltà di eseguire quei lavori tecnicamente e professionalmente connessi con la propria attività, anche se esulano dai limiti della propria abilitazione, purchè siano di modesta entità.

(5) Alle imprese è inibito adottare, quale ditta o insegna o marchio di fabbrica, una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, qualora non siano iscritte nel registro di cui all'art. 7 della presente legge.

Capo IV
APPRENDISTATO ARTIGIANO

Art. 13.
L'apprendista

(1) Ai sensi della presente legge sono apprendisti i giovani che:

a) siano stati assunti in età non inferiore a 15 anni e non superiore a 20 anni, salvo i divieti, le limitazioni e le deroghe previsti dalle leggi dello Stato;

b) siano occupati, in base ad un contratto scritto di apprendistato, in un'impresa artigiana autorizzata all'impiego di apprendisti;

c) imparino un mestiere artigiano tramite tirocinio e mediante frequenza della scuola professionale.

Art. 14.
Durata dell'apprendistato e profili professionali

(1) Con regolamento di esecuzione alla presente legge, su proposta della commissione provinciale dell'artigianato e sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro dell'artigianato più rappresentative in provincia, sono definiti i profili professionali per le singole attività artigiane, è determinato il periodo di apprendistato ed è fissata la durata della scuola professionale per ciascuna di esse.

(2) Nella determinazione del periodo di apprendistato si tiene conto del grado di difficoltà della formazione professionale, dell'insieme delle nozioni da imparare per le singole attività artigiane, nonchè delle attitudini richieste per l'esercizio delle stesse.

(3) L'assessore competente, su parere conforme della commissione di cui all'art. 22, ha facoltà di riconoscere ai fini del computo del periodo di apprendistato, per intero o parzialmente, periodi di apprendistato svolti in altre attività professionali oppure la frequenza di scuole, istituti o corsi professionali del settore.

Art. 15.
Impiego degli apprendisti

(1) L'autorità competente a concedere l'autorizzazione all'assunzione di apprendisti di cui all'art. 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è tenuta ad accertare che siano rispettate le disposizioni della presente legge e in particolare che sia garantito l'addestramento degli apprendisti in conformità ai profili professionali.

(2) I titolari di imprese già condannati con sentenza passata in giudicato per reati che passano ledere l'integrità fisica, psichica e morale di propri dipendenti, non possono occupare apprendisti qualora non abbiano ottenuto la relativa riabilitazione.

(3) Ai fini della vigilanza sulla formazione professionale degli apprendisti, onde rilevarne possibili abusi, la commissione di cui all'art. 22 della presente legge è autorizzata a compiere ispezioni presso le singole imprese artigiane. Ad effettuare tali ispezioni la commissione può delegare uno o più dei propri membri.

(4) L'assessore competente, su proposta della commissione di cui al comma precedente, interdice il titolare dell'impresa dall'istruzione di apprendisti, qualora riscontri inabilità, negligenza o gravi violazioni dei doveri. Contro tale decisione è ammesso ricorso alla giunta provinciale entro il termine di trenta giorni dalla relativa notifica. Tale ricorso ha effetto sospensivo.

Art. 16.
Limiti nell'assuzione di apprendisti

(1) Nell'impresa artigiana è consentita l'occupazione di due apprendisti per ogni artigiano abilitato ai sensi dell'art. 30 e di un apprendista per ogni persona in possesso della qualifica di lavorante artigiano.

(2) L'assessore competente, sentita la commissione provinciale dell'artigianato, può, per determinate attività artigiane, autorizzare l'impiego di un numero maggiore o stabilire un numero minore di apprendisti.

Art. 17.
Obbligo di frequenza della scuola professionale

(1) L'apprendista è obbligato a frequentare la scuola professionale per l'intera durata prevista, salvo un'anticipata qualificazione da parte del datore di lavoro. Il programma di insegnamento è svolto:

a) in corsi annuali con un giorno di frequenza alla settimana;

b) in corsi a tempo pieno.

(2) L'obbligo sorge con l'inizio del rapporto di apprendistato. In caso di anno scolastico inoltrato, al punto da non permettere più un adeguato profitto, la frequenza della scuola avverrà l'anno scolastico successivo. La decisione in merito spetta al direttore della scuola professionale.

(3) Gli apprendisti che abbiano frequentato scuole, istituti o corsi professionali del settore possono essere esonerati in tutto o in parte dall'obbligo della frequenza della scuola professionale dall'ispettore per la formazione professionale competente, in base a criteri fissati dalla commissione di cui all'art. 22.

(4) Un'apposita commissione di esperti, nominata dalla giunta provinciale, elabora, in armonia con i profili professionali, i programmi scolastici da approvare con delibera della giunta provinciale.

(5) Alla frequenza della scuola professionale sono ammessi gli apprendisti occupati in imprese aventi sede nella provincia di Bolzano o siano ivi residenti.

(6) Le persone che abbiano temporaneamente interrotto o anticipatamente concluso un rapporto di apprendistato possono terminare regolarmente l'anno scolastico in corso. La frequenza della scuola può essere proseguita nell'anno scolastico successivo, qualora nel frattempo sia stato instaurato un nuovo rapporto di apprendistato.

Art. 18.
Doveri del titolare dell'impresa

(1) Oltre all'osservanza delle disposizioni in materia di tutela del lavoro giovanile, il titolare dell'impresa è tenuto a:

a) istruire con diligenza l'apprendista in tutte le fasi dell'attività lavorativa conformemente al profilo professionale, di persona o tramite collaboratori in possesso del diploma di maestro artigiano o di lavorante artigiano; all'apprendista non possono essere affidati lavori estranei all'attività aziendale;

b) iscrivere l'apprendista, entro dieci giorni dall'avvenuta assunzione, alla scuola professionale competente, avere cura che il giovane frequenti regolarmente la scuola professionale e, in caso di malattia o altro impedimento, avvertire sollecitamente la direzione della scuola;

c) informare regolarmente i genitori circa il profitto conseguito dall'apprendista;

d) rilasciare al medesimo un certificato di fine apprendistato;

e) presentare all'assessorato competente il contratto di apprendistato entro dieci giorni dalla fine del periodo di prova;

f) dare comunicazione motivata all'assessorato competente dell'eventuale risoluzione o interruzione del rapporto di apprendistato entro i successivi dieci giorni. Tale comunicazione è quindi trasmessa dall'assessorato competente alla direzione della scuola professionale competente;

g) corrispondere all'apprendista puntualmente il salario dovuto a norma dell'ordinamento tariffario vigente.

Art. 19.
Doveri dell'apprendista

(1) L'apprendista è tenuto a:

a) svolgere con diligenza le mansioni affidategli a scopo di addestramento e attenersi alla disciplina aziendale;

b) seguire le istruzioni impartitegli dal titolare dell'impresa o dall'istruttore;

c) comportarsi in modo diligente, onesto e corretto;

d) mantenere i segreti aziendali e professionali e trattare con cura i materiali, gli attrezzi ed i macchinari affidatigli;

e) informare immediatamente il titolare dell'impresa in caso di malattia o di altro impedimento;

f) presentare al titolare dell'impresa gli attestati e le comunicazioni della scuola professionale.

Art. 20.
Il contratto di apprendistato

(1) Il rapporto di apprendistato è regolato da un contratto scritto fra il titolare dell'impresa e l'apprendista. Per i minorenni è richiesto l'assenso del legale rappresentante.

(2) Al contratto di apprendistato è allegato un certificato dell'ufficiale sanitario attestante l'idoneità fisica dell'apprendista all'esercizio dell'attività prescelta.

(3) Il contratto di apprendistato è stipulato per l'intera durata prevista per la rispettiva attività, salvo il verificarsi dell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 14.

(4) Il rapporto di apprendistato cessa anche prima del decorso del periodo previsto per le seguenti cause:

a) chiusura dell'impresa;

b) morte del titolare dell'impresa e l'apprendista non intenda proseguire il rapporto di apprendistato o qualora non fosse garantito l'ulteriore addestramento dell'apprendista;

c) interdizione dall'istruzione di apprendisti di cui all'articolo 15 della presente legge;

d) attestazione dell'ufficiale sanitario che comprovi essere venuti meno i requisiti di idoneità fisica richiesti per l'esercizio dell'attività.

(5) Il contratto di apprendistato deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome e cognome, data e luogo di nascita e luogo di residenza dell'apprendista, nonchè, ove occorra, del legale rappresentante;

b) nome e cognome data e luogo di nascita del titolare dell'impresa, nonchè la sede della stessa e del posto di lavoro;

c) denominazione dell'attività oggetto dell'apprendistato;

d) impegno esplicito del titolare e dell'apprendista di attenersi, nel corso dell'addestramento, al relativo profilo professionale;

e) durata del periodo di apprendistato;

f) data di inizio e di fine apprendistato;

g) durata del periodo di prova.

Art. 21.
Risoluzione anticipata del rapporto di apprendistato

(1) Al titolare dell'impresa che licenzi un apprendista senza che sussistano i motivi di cui al terzo comma del presente articolo, non è consentito assumere altri apprendisti per la durata di tre mesi.

(2) Analogamente, l'apprendista che risolva il rapporto di apprendistato senza che sussistano i motivi di cui al quarto comma del presente articolo non può iniziare, per la durata di tre mesi, un nuovo rapporto di apprendistato inerente alla stessa attività.

(3) Sussistono i motivi di cui al primo comma del presente articolo qualora l'apprendista:

a) commetta un furto, un'appropriazione indebita o altro grave fatto che renda incompatibile la continuazione del rapporto di apprendistato;

b) riveli ad altre persone un segreto professionale o aziendale;

c) sia assente ingiustificato dal posto di lavoro per più di tre giorni consecutivi oppure lo abbandoni ripetutamente senza autorizzazione;

d) trascuri gravemente i suoi doveri;

e) non frequenti regolarmente la scuola professionale;

f) oppure il titolare dell'impresa debba, per motivi di natura economica, ridimensionare notevolmente l'impresa artigiana;

g) oppure il rapporto di apprendistato venga risolto consensualmente.

(4) Sussistono i motivi di cui al secondo comma del presente articolo qualora:

a) l'apprendista non possa proseguire il rapporto di apprendistato senza danni per la propria salute;

b) il titolare dell'impresa o l'addetto all'addestramento trascuri gravemente i suoi doveri o si verifichi una situazione tale da rendere impossibile la continuazione del rapporto di apprendistato;

c) l'impresa o il laboratorio venga trasferito in altro luogo difficilmente raggiungibile dall'apprendista;

d) si verifichi l'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 15;

e) la produzione o l'attività dell'impresa subiscano trasformazioni tali da pregiudicare le aspirazioni professionali dell'apprendista;

f) si verifichino eventi tali da richiedere la costante presenza in famiglia da parte dell'apprendista;

g) l'apprendista abbandoni l'attività oggetto dell'apprendistato;

h) il rapporto di apprendistato venga risolto consensualmente.

Art. 22.
Commissione per l'apprendistato artigiano

(1) E' istituita una commissione per l'apprendistato artigiano, chiamata all'esercizio delle funzioni attribuitele dalla presente legge.

(2) La commissione di cui al comma precedente è nominata con provvedimento dell'assessore competente per la durata della legislatura ed è composta;

a) dall'assessore competente o da un funzionario dell'assessorato competente da lui delegato, in qualità di presidente;

b) da due rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalla commissione provinciale dell'artigianato;

c) da due rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalla commissione provinciale dell'artigianato;

d) da due direttori di scuola professionale, designati dagli ispettori per la formazione professionale.

(3) Alle riunioni possono partecipare con voto consultivo uno o due esperti, qualora la commissione lo ritenga opportuno.

(4) Qualora appositamente adita, la commissione è tenuta ad effettuare tentativi di conciliazione nelle controversie fra titolari di impresa e apprendisti. Alla commissione compete, inoltre, l'accertamento dei motivi di cui al precedente art. 21.

(5) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

(6) La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al consiglio provinciale. Deve comunque essere assicurata la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

(7) Ai membri della commissione sono corrisposte le indennità previste dalle disposizioni di legge in vigore.

(8) Funge da segretario un impiegato dell'assessorato competente.

Art. 23.
Esame di lavorante artigiano

(1) L'esame di lavorante artigiano tende ad accertare se, in conformità al profilo professionale, l'apprendista abbia acquisito le capacità e cognizioni inerenti l'attività oggetto dell'apprendistato e se sia in grado di eseguire tutti i lavori pertinenti. Tale esame comprende una parte teorica e una parte pratica. Con regolamento della giunta provinciale, sentita la commissione provinciale dell'artigianato, sono emanate ulteriori disposizioni inerenti al contenuto e allo svolgimento dell'esame.

(2) Agli esami di lavorante artigiano sono ammessi i giovani che abbiano ultimato il periodo di apprendistato e che abbiano assolto la scuola professionale con esito positivo, ovvero le persone che abbiano compiuto il 21° anno di età, nonchè gli apprendisti che, compiuto il 18° anno di età, siano stati anticipatamente qualificati dal datore di lavoro.

(3) Le domande di ammissione all'esame sono presentate all'assessorato competente. L'assessore competente dispone l'ammissione previo accertamento dei requisiti richiesti. La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità del richiedente ed essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di residenza;

b) attestato di fine apprendistato e licenza della scuola professionale o documenti equipollenti, nel caso in cui il richiedente non abbia compiuto il 21° anno di età.

(4) La funzione di cui al comma precedente può essere delegata ai direttori delle scuole professionali. In tal caso le domande sono presentate alle direzioni delle stesse.

(5) Gli apprendisti che abbiano terminato positivamente l'ultimo anno della scuola professionale prima della conclusione del periodo di apprendistato sono ammessi a sostenere la parte teorica dell'esame. Per l'ammissione alla parte pratica è invece richiesto che sia concluso il periodo di apprendistato o che venga comunque terminato entro il mese stesso dell'esame.

(6) L'assessore competente, in base a criteri fissati dalla commissione di cui all'art. 22, dispone con proprio provvedimento l'esonero parziale o totale dall'esame di lavorante artigiano, qualora un candidato sia in possesso di licenza di istituto, scuola o corso professionale del settore.

Art. 24.
Commissione di esame di lavorante artigiano

(1) L'assessore competente nomina con proprio provvedimento le commissioni di esame, distinte per i gruppi linguistici tedesco e italiano. Sono costituite apposite commissioni per il gruppo linguistico ladino per le attività per le quali l'insegnamento nella scuola professionale è impartito anche in lingua ladina.

(2) Le commissioni sono composte:

a) dal direttore di una scuola professionale, in qualità di presidente;

b) da un insegnante di scuola professionale del settore;

c) da due datori di lavoro artigiani iscritti all'albo di cui all'art. 30;

d) da un lavoratore dipendente in possesso del diploma di lavorante o di maestro artigiano del settore.

(3) Può essere istituita un'unica commissione per più attività artigiane affini.

(4) La commissione è integrata di un ulteriore insegnante della scuola professionale, ove ciò si rendesse necessario per la molteplicità delle materie d'esame.

(5) I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti sono nominati su proposta delle rispettive organizzazioni di categoria più rappresentative nella provincia. Per ogni membro sono proposti due nominativi.

(6) L'assessore competente invita per iscritto le organizzazioni di cui sopra a presentare le relative designazioni. Qualora entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'invito queste non vengano presentate, l'assessore procede alla nomina autonomamente.

(7) Per ogni membro è nominato un supplente che lo sostituisce in caso di impedimento.

(8) La commissione di esame delibera a maggioranza assoluta di voti.

(9) Un funzionario dell'assessorato, a ciò appositamente delegato dall'assessore competente, compie opportune ispezioni onde verificare il regolare svolgimento degli esami.

(10) Ai membri delle commissioni di esame sono corrisposte le indennità previste dalla vigenti leggi.

(11) I segretari delle commissioni di esame sono nominati dal presidente della commissione stessa.

Art. 25.
Diploma di lavorante artigiano

(1) A certificazione dell'esito positivo dell'esame, la commissione rilascia un apposito diploma, sottoscritto dal presidente della commissione stessa.

Capo V
IL MAESTRO ARTIGIANO

Art. 26.
Esame di maestro artigiano

(1) L'esame di maestro artigiano comprende nozioni giuridico-economiche, teorico-professionali, e pratiche necessarie per l'esercizio di una attività artigiana e per l'addestramento degli apprendisti.

Art. 27.
Ammissione all'esame di maestro artigiano

(1) Per l'ammissione all'esame di maestro artigiano sono richiesti i seguenti requisiti:

a) possesso del diploma di lavorante artigiano per l'attività oggetto dell'esame o per attività affine, oppure titolo sostitutivo di cui al sesto comma dell'art. 23;

b) un'esperienza professionale di almeno due anni nell'attività artigiana oggetto dell'esame o in attività affine, maturata in periodo successivo a quello dell'apprendistato o al conseguimento del diploma di lavorante artigiano;

c) sono ammessi all'esame, indipendentemente dai requisiti di cui alle lettere a) e b), i candidati che possono documentare un'esperienza professionale di almeno 6 anni nella relativa attività artigiana.

(2) Con provvedimento dell'assessore competente il periodo di esperienza professionale di cui al comma precedente può essere ridotto di un anno, qualora il candidato sia in grado di produrre un diploma di scuola o di istituto tecnico del settore.

(3) L'ammissione all'esame è disposta su domanda dell'interessato. La domanda deve contenere le generalità del richiedente ed essere corredata:

a) dal certificato di residenza;

b) dall'attestato di lavorante artigiano o titolo sostitutivo, di cui al sesto comma dell'art. 23;

c) dall'attestazione del superamento del periodo di esperienza professionale richiesto ovvero dal titolo di studio di cui al secondo comma del presente articolo;

d) dalla quietanza del versamento di una quota spese nella misura stabilita con deliberazione della giunta provinciale.

(4) La domanda di ammissione all'esame di maestro artigiano deve essere presentata all'assessorato competente. Contro il diniego di ammissione l'interessato può ricorrere alla giunta provinciale entro il termine di trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Sul ricorso la giunta provinciale decide entro trenta giorni.

Art. 28.
Contenuto e modalità dell'esame di maestro artigiano

(1) L'esame di maestro artigiano è suddiviso in una parte giuridico-economica, una parte teorico-professionale ed una parte pratica.

(2) La parte giuridico-economica comprende le nozioni fondamentali per la gestione di un'impresa artigiana e, in particolare, principi di economia e contabilità aziendale, di corrispondenza commerciale e di diritto. Tale parte può essere sostenuta davanti a qualsiasi commissione esaminatrice, composta a norma dell'art. 31, indipendentemente dalla categoria professionale di appartenenza dei candidati.

(3) La parte teorico-professionale comprende nozioni di tecnologia, la conoscenza dei materiali, nonchè il calcolo professionale.

(4) Le prove di esame sono svolte in forma scritta e/o orale.

(5) La parte pratica consente nell'esecuzione di un capo d'opera o di una prova di lavoro.

(6) I programmi di esame sono emanati con provvedimento dell'assessore competente, su proposta della commissione provinciale dell'artigianato. Tale proposta deve essere presentata non oltre il termine di novanta giorni dalla richiesta. Scaduto tale termine, l'assessore competente decide autonomamente.

(7) Con regolamento di esecuzione, la giunta provinciale, sentita la commissione provinciale dell'artigianato, emana ulteriori disposizioni sullo svolgimento e sul contenuto delle singole parti dell'esame, sul capo d'opera e sulle prove di lavoro.

(8) I candidati già in possesso di diploma di maestro artigiano, che intendono conseguire altro per attività artigiana diversa, sono esonerati dal sostenimento della parte giuridico-economica.

(9) L'assessore competente, sentita la commissione provinciale dell'artigianato, puo disporre che il diploma di scuola tecnica superiore o la laurea in scienze giuridiche economiche o tecniche sostituisca, in tutto o in parte, la prova giuridico-economica e/o teorico-professionale dell'esame di maestro artigiano.

(10) Analogamente al disposto di cui alla legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29, l'assessore competente può istituire con proprio decreto corsi di preparazione all'esame di maestro artigiano. La vigilanza tecnica e amministrativa è esercitata, in deroga al disposto di cui al sesto comma dell'art. 1 della legge citata, dall'assessore competente o da un funzionario a ciò delegato.

(11) La partecipazione ai corsi di cui al comma precedente può essere subordinata al versamento di una quota spese da stabilire con deliberazione della giunta provinciale.

Art. 29.
Certificato di esame e diploma di maestro artigiano

(1) In caso di esito positivo dell'esame di maestro artigiano, la commissione rilascia il relativo certificato, che viene sottoscritto dal presidente.

(2) Il diploma di maestro artigiano è conferito dall'assessore competente.

Art. 30.
Albo degli artigiani

(1) Presso l'assessorato competente è istituito l'albo degli artigiani che è formato da due sezioni. Nella prima sezione sono iscritte le persone in possesso del diploma di maestro artigiano, nella seconda sezione le persone che abbiano conseguito l'idoneità di cui all'art. 39. Alle iscrizioni si provvede d'ufficio.

(2) In casi eccezionali e di comprovata necessità l'assessore competente, sentita la commissione provinciale dell'artigianato, può disporre l'iscrizione di persone che siano in possesso dell'attestato di lavorante artigiano, abbiano superato con profitto la parte giuridico-economica dell'esame di maestro artigiano e offrano sufficiente garanzia di possedere una adeguata esperienza professionale.

(3) L'assessore competente può altresì, in casi eccezionali e di comprovata necessità e sentita la commissione provinciale dell'artigianato, disporre la iscrizione nella seconda sezione di persone che abbiano superato con profitto la parte giuridico-economica dell'esame di idoneità di cui all'art. 39 e possono dimostrare un'esperienza professionale di almeno due anni.

(4) I rispettivi provvedimenti dell'assessore competente sono adottati su istanza dell'interessato e devono essere motivati.

Art. 31.
Commissione di esame di maestro artigiano

Le commissioni di esame, distinte per i gruppi linguistici italiano e tedesco, cono nominate dall'assessore competente. Qualora cinque o più candidati appartengano al gruppo linguistico ladino, è nominata una apposita commissione a maggioranza ladina.

(2) Fanno parte delle commissioni:

a) un direttore o un insegnante di scuola professionale del settore oppure un funzionario dell'assessorato competente, in qualità di presidente;

b) un esperto nelle materie di diritto, contabilità, ragioneria ed economia aziendale;

c) due artigiani iscritti all'albo di cui all'art. 30, che esercitano o hanno esercitato in proprio l'attività artigiana oggetto dell'esame, oppure un'attività artigiana affine.

(3) Per più attività artigiane affini può essere istituita un'unica commissione.

(4) I membri della commissione di esame di maestro artigiano rimangono in carica per la durata di quattro anni e possono essere riconfermati.

(5) Gli artigiani iscritti all'albo di cui all'art. 30 sono nominati su designazione della commissione provinciale dell'artigianato.

(6) L'assessore competente invita per iscritto la commissione provinciale dell'artigianato a presentare le proprie designazioni. Qualora questa non provveda nei successivi quarantacinque giorni, l'assessore competente procede alla nomina autonomamente.

(7) Per ciascun membro della commissione è nominato un supplente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

(8) La commissione di esame di maestro artigiano delibera a maggioranza assoluta di voti.

(9) Ai membri della commissione di esame sono corrisposte le indennità previste dalle vigenti leggi.

(10) L'assessore competente nomina, quali segretari delle commissioni esaminatrici, funzionari del proprio assessorato.

Capo VI

COMMISSIONE PROVINCIALE DELL'ARTIGIANATO

Art. 32.
Attribuzioni della commissione provinciale dell'artigianato

(1) Al fine di tutelare e promuovere gli interessi dell'artigianato è istituita presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Bolzano la commissione provinciale dell'artigianato, che, quale organo della provincia, esercita in particolare le seguenti attribuzioni:

a) cura la tenuta del registro delle imprese artigiane;

b) formula pareri in ordine alle questioni concernenti l'artigianato e la formazione professionale artigiana;

c) assiste le autorità competenti nella promozione dell'artigianato, formulando proposte, suggerimenti e pareri;

d) coordina gli interessi delle singole categorie artigiane;

e) stende annualmente una relazione sulla situazione dell'artigianato nella provincia di Bolzano;

f) assolve tutte le funzioni ad essa affidate dalle leggi statali e provinciali.

Art. 33.
Organizzazione della commissione provinciale dell'artigianato

(1) La commissione provinciale dell'artigianato è istituita con deliberazione della giunta provinciale ed è composta di 21 membri, di cui:

a) 9 artigiani iscritti nella prima sezione dell'albo di cui all'art. 30, scelti tra terne di nominativi proposte dalle organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia;

b) 3 persone iscritte nella seconda sezione dell'albo di cui all'art. 30, parimenti scelte tra terne di nominativi proposte dalle organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia;

c) 4 lavoratori artigiani dipendenti in possesso di diploma di lavorante o di maestro artigiano, scelti tra terne di nominativi proposte dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

d) 2 direttori di scuola professionale, proposti dagli ispettori per la formazione professionale;

e) un funzionario dell'assessorato competente, quale esperto;

f) il direttore dell'ispettorato provinciale del lavoro, quale esperto;

g) un esperto particolarmente qualificato nel settore, proposto dall'assessore competente.

(2) Per l'esercizio di funzioni attribuite alla commissione provinciale dell'artigianato da leggi dello Stato, questa è integrata ai sensi delle relative disposizioni.

(3) La composizione della commissione provinciale dell'artigianato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al consiglio provinciale. Deve essere comunque garantita la presenza del gruppo linguistico ladino.

(4) L'assessore competente invita per iscritto le organizzazioni sindacali di cui al primo comma ad inviare le loro designazioni. Qualora queste non provvedano nei trenta giorni successivi all'invito, la giunta provinciale procede autonomamente alle relative nomine.

(5) Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.

(6) I componenti la commissione eleggono nel proprio seno il presidente e il vicepresidente a maggioranza assoluta di voti. Il presidente deve essere un imprenditore artigiano iscritto nella prima sezione dell'albo di cui all'art. 30.

(7) Funge da segretario della commissione un funzionario della camera di commercio.

(8) I membri della commissione provinciale dell'artigianato rimangono in carica per l'intera durata della legislatura e possono essere riconfermati.

(9) Ai membri della commissione sono corrisposte le indennità previste dalla legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25.

(10) La commissione è sottoposta alla vigilanza dell'assessore competente. In caso di omissioni o inadempienze, l'assessore competente si sostituisce alla medesima nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite. In caso di persistente inerzia, la giunta provinciale delibera lo scioglimento della commissione e provvede alla nomina di un commissario straordinario.

(11) La commissione provinciale dell'artigianato disciplina la propria attività con norme regolamentari da approvarsi dalla giunta provinciale.

(12) Le spese di funzionamento della commissione provinciale dell'artigianato sono a carico della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La giunta provinciale è autorizzata a concedere alla camera di commercio un contributo annuo al fine di concorrere alle spese sostenute dalla commissione nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.

Capo VII

ATTIVITÀ PARA-ARTIGIANE

Art. 34.

Attività para-artigiane vincolate

(1) Con regolamento di esecuzione alla presente legge, su proposta della commissione provinciale dell'artigianato, sono determinate le attività non rientranti tra quelle artigiane ai sensi dell'art. 1, il cui esercizio richiede tuttavia particolari conoscenze e requisiti di professionalità. Per motivi di interesse pubblico, in particolare di pubblica sicurezza, di tutela dei consumatori e degli operatori economici, tali attività sono soggette ad apposita abilitazione (attività artigiane vincolate).

Art. 35.

Attività para-artigiane libere

(1) Per attività para-artigiane libere si intendono le attività non contemplate dagli articoli 1 e 34 della presente legge, che possono tuttavia formare oggetto di impresa artigiana, ai sensi delle vigenti leggi dello Stato.

Art. 36.

Disposizioni generali

(1) Alle attività para-artigiane si applicano, per analogia, le disposizioni di cui al capo I, relative alle attività artigiane affini (art. 2), all'impresa artigiana (art. 3), all'esercizio di un'attività artigiana accessoria nel settore agricolo-forestale e alla produzione di oggetti d'arte popolare e prestazione di assistenza tecnica (art. 4), alla società di persone e cooperative (art. 5), al diritto alla successione (art. 6), nonchè le disposizioni di cui al capo III, relative ai limiti dell'abilitazione (art. 12).

Art. 37.

Iscrizione delle imprese di cui agli articoli 34 *e* 35

(1) L'esercizio di un'attività para-artigiana, di cui agli articoli 34 e 35, è subordinato all'iscrizione in apposita appendice al registro delle imprese artigiane, istituito presso la camera di commercio a norma dell'art. 7.

(2) L'appendice è suddivisa in quattro sezioni:

1) nella prima sezione sono iscritte le imprese individuali;

2) nella seconda sezione sono iscritte le società di persone e le cooperative;

3) nella terza sezione sono iscritti i consorzi e le comunioni di interesse;

4) nella quarta sezione sono iscritte le imprese che esercitano un'attività para-artigiana in via secondaria.

(3) L'iscrizione deve contenere:

a) nome e cognome, luogo e data di nascita, nonchè la residenza del titolare dell'impresa;

b) la ragione sociale dell'impresa;

c) l'attestato di idoneità per le attività di cui all'art. 34 e l'esatta descrizione dell'attività esercitata;

d) la sede dell'impresa principale ed eventuali sedi secondarie;

e) altre attività svolte contemporaneamente;

f) le indicazioni necessarie ai fini delle assicurazioni sociali e contro le malattie;

g) il diritto alla continuazione dell'esercizio di una impresa di cui all'art. 6, nonchè gli estremi dell'iscrizione all'albo degli artigiani della persona abilitata;

h) la data di inizio dell'attività;

i) il numero di codice fiscale.

(4) Per la denuncia, l'iscrizione, le variazioni e la cancellazione si applicano gli articoli dall'8 all'11.

Art. 38.

Addestramento degli apprendisti nelle attività para-artigiane

(1) In merito all'apprendistato nelle attività para-artigiane si applicano per analogia gli articoli dal 13 al 22.

(2) Al termine del periodo di apprendistato gli apprendisti sono ammessi agli esami finali. Per quanto riguarda lo svolgimento degli stessi e il rilascio del relativo attestato si applicano per analogia gli articoli dal 23 al 25.

Art. 39.

Esame di idoneità

(1) L'esercizio di un'attività para-artigiana vincolata è subordinato al superamento dell'esame di idoneità. L'esame comprende le nozioni tecnico-professionali, commerciali e giuridiche necessarie per l'esercizio in proprio di un'attività para-artigiana vincolata.

(2) Per l'ammissione all'esame di idoneità sono richiesti:

a) un'esperienza professionale nell'attività para-artigiana oggetto dell'esame oppure in attività para-artigiana affine. Il periodo dell'esperienza per le singole attività è stabilito con regolamento della giunta provinciale su proposta della commissione provinciale dell'artigianato;

b) il possesso dell'attestato di esame di fine apprendistato, laddove, l'apprendistato è previsto dal regolamento.

(3) L'ammissione all'esame è disposta su domanda dell'interessato. Tale domanda deve contenere le generalità del richiedente ad essere corredata:

a) dal certificato di residenza;

b) dall'attestazione dell'esperienza professionale di cui al secondo comma del presente articolo;

c) dall'attestato di esame di fine apprendistato.

(4) Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 27 della presente legge.

Art. 40.

Contenuto e modalità dell'esame di idoneità

(1) L'esame di idoneità è suddiviso in una parte giuridico-economica e una parte teorico-professionale. La preparazione dei candidati è accertata mediante prove scritte e/o orali.

(2) La parte giuridico-economica comprende nozioni di economia aziendale, di corrispondenza commerciale, di contabilità aziendale e di diritto.

(3) La parte tecnico-professionale comprende tecnologia e la conoscenza dei materiali.

(4) Il programma di esame può, inoltre, prevedere l'esecuzione di una prova di lavoro, qualora ciò sia richiesto dalla particolare natura di un'attività para-artigiana.

(5) Si applicano, inoltre, per analogia le disposizioni di cui al secondo, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma dell'art. 28 della presente legge.

Art. 41.

Certificato di esame e attestato di idoneità

(1) In caso di esito positivo dell'esame di idoneità, la commissione rilascia il relativo certificato che viene sottoscritto dal presidente.

Art. 42.
Commissione di esame di idoneità

(1) La commissione esaminatrice è composta:

a) dal direttore di una scuola professionale o da un funzionario dell'assessorato competente;

b) da un esperto nelle materie di diritto, contabilità, ragioneria ed economia aziendale;

c) da due persone abilitate a norma dell'art. 39, che esercitino o abbiano esercitato in proprio l'attività para-artigiana oggetto dell'esame, ovvero un'attività para-artigiana affine.

(2) Può essere istituita un'unica commissione per più attività para-artigiane affini.

(3) Per analogia si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al primo comma, nonchè dal terzo al decimo comma dell'art. 31 della presente legge.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43.
Disposizioni procedurali

(1) In quanto non diversamente disposto, per autorità competente si intende l'assessore provinciale all'artigianato. Contro i provvedimenti di quest'ultimo è ammesso ricorso alla giunta provinciale, da presentarsi entro il termine di trenta giorni.

(2) Nell'espletamento delle funzioni di vigilanza e in particolare per l'accertamento delle infrazioni di cui all'art. 44, il personale dell'ufficio provinciale dell'artigianato può, ove necessario e previo avviso e con relativo mandato dell'assessore competente, accedere a proprietà private e pubbliche.

(3) I pareri, rispettivamente della commissione provinciale dell'artigianato e della commissione prevista dall'art. 22 devono essere formulati entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

(4) Qualora un'attività già considerata para-artigiana venga definita artigiana, l'attestato di idoneità conseguito è sostitutivo dell'esame di maestro artigiano richiesto per tale attività. Le rispettive imprese sono trascritte d'ufficio nel registro delle imprese artigiane di cui all'art. 7. I titolari delle stesse, qualora risultassero regolarmente iscritte prima dell'entrata in vigore della presente legge sono trascritti dalla seconda alla prima sezione dell'albo degli artigiani; per la trascrizione di titolari di imprese iscritte dopo l'entrata in vigore della presente legge è richiesto comunque l'attestato di idoneità di cui all'art. 41.

Art. 44.
Sanzioni

(1) Chiunque eserciti un'attività artigiana o para-artigiana vincolata senza il possesso della relativa abilitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 1.500.000. E' inoltre disposta la chiusura immediata dell'esercizio.

(2) I titolari di impresa che nell'esercizio di un'attività artigiana o para-artigiana eccedano i limiti della loro abilitazione, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 900.000.

(3) Gli aventi diritto alla continuazione di cui all'art. 6 che non incarichino una persona abilitata all'esercizio di tale attività entro il termine prescritto, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 900.000.

(4) I titolari di impresa che non presentino domanda di iscrizione, ovvero comunicazioni di variazioni entro il termine prescritto, sono passibili di sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 600.000.

(5) Chi esercita un'attività para-artigiana, di cui all'art. 35, senza adempiere all'obbligo della denuncia è passibile di sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a L. 360.000.

(6) Le imprese non artigiane o para-artigiane che si servono di una ragione sociale o insegna, ovvero utilizzino marchi di fabbrica contenenti riferimenti ad un'attività artigiana, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 260.000.

Art. 45.
Applicazione delle sanzioni amministrative

(1) Per l'accertamento delle trasgressioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.

(2) Le ingiunzioni di pagamento per le sanzioni amministrative sono disposte dal direttore della divisione artigianato dell'amministrazione provinciale.

Art. 46.
Provvidenze per imprese artigiane e para-artigiane

(1) Delle provvidenze a favore dell'artigianato comunque previste da leggi provinciali, in particolare delle agevolazioni creditizie di cui alla legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1, possono beneficiare tutte le persone che esercitino o intendano esercitare un'attività artigiana o para-artigiana e siano in possesso dei requisiti professionali previsti dalla presente legge, nonchè le società, le cooperative, i consorzi e le comunioni di interesse, iscritti nel registro delle imprese artigiane.

Art. 47.
Disposizioni finali

(1) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione tutte le norme provinciali ad essa contrarie o con essa incompatibili.

Art. 48.
Disposizioni transitorie

(1) Le imprese artigiane che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già iscritte nel registro di cui alla legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7, ovvero le imprese i cui titolari risultano iscritti nell'elenco dei titolari di imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sono trascritte d'ufficio nelle rispettive sezioni del registro o dell'appendice dello stesso, di cui all'art. 7, rispettivamente art. 37, della presente legge.

(2) Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano in via secondaria e con relativa iscrizione al registro ditte un'attività di cui agli articoli 1, 34 e 35 della presente legge sono trascritte d'ufficio nelle rispettive sezioni del registro o dell'appendice dello stesso, di cui all'articolo 7, rispettivamente art. 37, della presente legge.

(3) Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano un'attività artigiana e sono iscritte esclusivamente al registro ditte, sono trascritte nelle rispettive sezioni del registro o dell'appendice dello stesso, di cui all'articolo 7, rispettivamente art. 37, qualora i titolari, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, sostengano con profitto l'esame di cui all'art. 23 rispettivamente 39. All'iscrizione si provvede su istanza degli interessati.

(4) Le imprese costituite in forma di società in accomandita semplice che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano una attività di cui agli articoli 1, 34 e 35 e figurano iscritte al registro ditte, sono d'ufficio trascritte nelle rispettive sezioni del registro o dell'appendice dello stesso, di cui all'art. 7 rispettivamente art. 37 della presente legge, semprechè la maggioranza dei soci accomandatari — nel caso di due soli, uno di essi —, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, sostenga con profitto l'esame di cui all'art. 23, rispettivamente art. 39.

(5) E' conferito su domanda il diploma di lavorante artigiano alle persone che in base al libretto di lavoro dimostrino di avere ultimato prima della data del 31 dicembre 1960 il periodo di apprendistato nella provincia di Bolzano.

(6) Titolari di imprese che in base al primo, secondo e terzo comma del presente articolo sono trascritte nel registro di cui all'art. 7 e i soci accomandatari delle società in accomandita semplice che abbiano conseguito i requisiti professionali di cui al precedente quarto comma, vengono iscritti d'ufficio all'albo degli artigiani.

(7) Su domanda, possono ottenere l'iscrizione all'albo degli artigiani le persone che precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge erano iscritte, quali titolari, al regi-

stro delle imprese artigiane, o che, esercitando un'attività di cui all'art. 34, risultano iscritte precedentemente nell'elenco dei titolari di impresa aventi i requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Art. 49.

Norme finanziarie

(1) Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 70 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981.

(2) Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente si provvede mediante l'utilizzo dell'apposito stanziamento, di corrispondente importo, previsto al cap. 75020 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981.

(3) Per gli esercizi successivi lo stanziamento occorrente sarà determinato con la legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 16 febbraio 1981

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

(3743)

LEGGE PROVINCIALE 21 febbraio 1981, n. 4.

Provvedimenti a favore delle popolazioni residenti nelle regioni Campania e Basilicata, colpite dal terremoto del novembre 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *straord. del* 28 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fondo provinciale

E' istituito un fondo provinciale denominato « Fondo pro terremotati 1980 », per provvedere a tutte le spese conseguenti alle opere di soccorso, agli interventi assistenziali e ad ogni altra iniziativa comunque connessa alla realizzazione delle necessarie strutture per concorrere alla ricostruzione nelle zone delle regioni Campania e Basilicata, colpite dal terremoto del novembre 1980.

Al fondo di cui al comma precedente affluiscono i mezzi finanziari stanziati al cap. 81260 del bilancio della provincia, i quali sono utilizzati secondo le disposizioni della presente legge anche in deroga alle leggi provinciali che ne hanno autorizzato i relativi stanziamenti. Possono affluire altresì a tale fondo eventuali mezzi finanziari messi a disposizione da altri enti pubblici e da privati.

Per la gestione del fondo è acceso, a cura dell'apposito comitato di gestione di cui al successivo articolo, un conto corrente bancario fruttifero presso l'istituto di credito affidatario del servizio di tesoreria della provincia. Gli interessi attivi maturati su tale conto sono destinati agli scopi propri del fondo.

Art. 2.

Comitato di gestione

Il fondo di cui al precedente art. 1 è gestito da un comitato composto da non meno di cinque membri e non più di nove, nominato con deliberazione della giunta provinciale.

Con la stessa deliberazione la giunta provinciale nomina il presidente e il vicepresidente del comitato.

Art. 3.

Compiti del comitato di gestione

Il comitato di gestione delibera tutti gli interventi rientranti negli scopi del fondo. Per la parte finanziata dalla provincia il comitato adotta le deliberazioni nell'ambito di piani o programmi approvati dalla giunta provinciale su proposta del comitato medesimo.

Art. 4.

Modalità di spesa

Il presidente dà esecuzione alle deliberazioni del comitato di gestione disponendo le relative spese con pagamento a carico dell'apposito conto corrente bancario.

Tutti gli interventi comportanti acquisti, forniture, noleggi, trasporti, assicurazioni, affitti e lavori, compresa l'assunzione del necessario personale, sono eseguiti in economia. Nell'ambito di tali interventi è autorizzato l'impiego di personale volontario con assunzione anche di eventuali oneri connessi a polizze assicurative per responsabilità civile, infortuni e vita.

Il comitato di gestione può nominare per la esecuzione di particolari interventi e per il pagamento delle relative spese uno o più funzionari delegati, scelti anche fra estranei al comitato stesso, purchè dipendenti di ente pubblico, dotandoli di congrua disponibilità finanziaria.

La documentazione di spesa normalmente sarà data da fatture e note spese. In caso eccezionale saranno ammesse a discarico dei pagamenti dichiarazioni con le quali si attesta la spesa eseguita a firma del presidente o dei funzionari delegati.

Art. 5.

Spese dirette della provincia

La giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione, su richiesta del comitato, per le finalità di cui alla presente legge, personale dipendente e mezzi meccanici di proprietà della provincia, attrezzatura di cantiere, legname e materiale vario. Tutte le relative spese sono a carico del bilancio provinciale.

Sono approvate le spese eseguite in via d'urgenza nel periodo immediatamente successivo al terremoto e fino all'insediamento del comitato previsto dalla presente legge, disposte dall'ispettorato provinciale antincendi, dall'azienda provinciale dei bacini montani e dalla direzione tecnica provinciale, così pure le spese relative alle indennità di trasferta del personale provinciale comandato in missione nelle predette località. In deroga alle vigenti norme in materia per il personale provinciale, il trattamento economico di missione non è soggetto a riduzione per effetto di godimento di vitto e alloggio gratuito.

Art. 6.

Rendiconto

Il comitato redigerà ogni trimestre la situazione del conto corrente, accompagnata da una relazione dalla quale risulti la realizzazione delle opere eseguite, da presentarsi alla giunta provinciale.

Degli interventi e dell'utilizzo dei fondi sarà compilato dal comitato un rendiconto delle spese sostenute corredato dalla relativa documentazione e dopo la verifica della ragioneria della provincia sarà approvato dalla giunta provinciale, la quale ne darà comunicazione al consiglio almeno una volta all'anno.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 21 febbraio 1981

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

(3744)

LEGGE PROVINCIALE 26 febbraio 1981, n. 5.

Autorizzazione degli enti ospedalieri e successive unità sanitarie locali a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri enti od istituti di ricovero per la messa a disposizione di sanitari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 17 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per assicurare l'assistenza ospedaliera in situazioni di emergenza, le amministrazioni degli enti ospedalieri e delle successive unità sanitarie locali della provincia, ai fini delle sostituzioni dei primari e degli aiuti nei casi previsti dal quinto e settimo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, e qualora per vacanza dei posti in organico o per altri motivi non sia possibile provvedere rispettivamente tramite l'aiuto o l'assistente e non siano disponibili altri medici muniti dei requisiti prescritti per assumere l'incarico, sono autorizzate a stipulare convenzioni ai sensi del quinto comma dell'art. 5 della legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, con altri istituti di ricovero, ivi compresi anche quelli situati all'estero, qualora questi siano convenzionati con la provincia ai sensi del quarto comma dell'art. 3 della legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51, per la messa a disposizione dei rispettivi sanitari per il tempo strettamente necessario e non oltre la durata di due mesi.

Art. 2.

La stipulazione della convenzione di cui all'art. 1 deliberata dall'organo di amministrazione competente può essere dichiarata immediatamente esecutiva, fermo restando l'obbligo dell'invio a pena di decadenza, nel termine di 8 giorni, all'ufficio preposto alla vigilanza.

Art. 3.

Il compenso da corrispondere all'ente convenzionato verrà stabilito nella convenzione.

Art. 4.

La presente legge perde la sua efficacia dopo due anni dall'entrata in vigore.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 26 febbraio 1981

MAGNAGO

Visto: *Il commissario del Governo per la provincia:* MAROTTA

(3745)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	**L. 60.000**
Semestrale	**L. 33.000**
Un fascicolo	**L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	**L. 22.000**
Semestrale	**L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	**L. 52.000**
Semestrale	**L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812060)